

SCHEMA DI PROVVEDIMENTO

MERCATO DELLA FORNITURA ALL'INGROSSO DI SEGMENTI TERMINALI DI LINEE AFFITTATE (MERCATO N. 6 DELLA RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA N. 2007/879/CE) E MERCATO DELLA FORNITURA ALL'INGROSSO DI SEGMENTI DI LINEE AFFITTATE SU CIRCUITI INTERURBANI (MERCATO 14 DELLA RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA N. 2003/311/CE): IDENTIFICAZIONE ED ANALISI DEI MERCATI, VALUTAZIONE DI SUSSISTENZA DEL SIGNIFICATIVO POTERE DI MERCATO PER LE IMPRESE IVI OPERANTI ED INDIVIDUAZIONE DEGLI EVENTUALI OBBLIGHI REGOLAMENTARI

L'AUTORITA'

NELLA sua riunione del Consiglio del _____;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 luglio 1997, n.177 - supplemento ordinario n. 154;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 18 novembre 1995, n. 270 - Suppl. Ordinario n. 136;

VISTA la delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, recante "Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e successive modificazioni e integrazioni", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 novembre 2002, n. 259 e successive modificazioni;

VISTE le direttive n. 2002/19/CE ("direttiva accesso"), 2002/20/CE ("direttiva autorizzazioni"), 2002/21/CE ("direttiva quadro"), 2002/22/CE ("direttiva servizio universale") pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 24 aprile 2002, L.108;

VISTE le Linee direttrici della Commissione per l'analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del nuovo quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 165 dell'11 luglio 2002 (le "Linee Direttici");

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche" pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 settembre 2003, n. 215 (il "Codice");

VISTA la Raccomandazione della Commissione dell'11 febbraio 2003 relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche suscettibili di una regolamentazione *ex ante* ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 114 dell'8 maggio 2003 (la "precedente Raccomandazione");

VISTA la Raccomandazione della Commissione del 21 gennaio 2005 relativa alla fornitura di linee affittate nell'Unione europea, Parte I – Principali condizioni di fornitura di linee affittate all'ingrosso, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 24/39 del 27 gennaio 2005;

VISTA la Raccomandazione della Commissione del 29 marzo 2005 relativa alla fornitura di linee affittate nell'Unione europea, Parte II – Tariffazione dei circuiti parziali di linee affittate all'ingrosso, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 83/52 del 1 aprile 2005;

VISTA la Raccomandazione della Commissione del 17 dicembre 2007 relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione *ex ante* ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 344/65 del 28 dicembre 2007 (la "Raccomandazione");

VISTA la Raccomandazione della Commissione del 15 ottobre 2008, relativa alle notificazioni, ai termini e alle consultazioni di cui all'articolo 7 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 301 del 12 novembre 2008;

VISTA la delibera n. 217/01/CONS del 24 maggio 2001 recante "Regolamento concernente l'accesso ai documenti", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 20 giugno 2001, n. 141 e successive modifiche;

VISTA la delibera n. 453/03/CONS del 23 dicembre 2003, recante "Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 gennaio 2004, n. 22;

VISTO l'accordo di collaborazione tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di comunicazioni elettroniche del 27 gennaio 2004;

VISTA la delibera n. 118/04/CONS del 5 maggio 2004, recante "Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 19 maggio 2004, n. 116 e successive modificazioni;

VISTA la delibera n. 45/06/CONS del 23 febbraio 2006, recante "Mercati dei segmenti terminali di linee affittate e dei segmenti di linee affittate su circuiti interurbani (mercati n. 13 e n. 14): identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza di imprese con significativo potere di mercato ed individuazione degli obblighi regolamentari", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 24 febbraio 2006, n. 46;

VISTA la delibera n. 42/08/CIR del 11 luglio 2008, recante "Approvazione delle condizioni economiche dell'Offerta di Riferimento 2006 di Telecom Italia relativa ai servizi trasmissivi a capacità dedicata di cui alla delibera n. 45/06/CONS e definizione delle condizioni tecniche ed economiche transitorie per il 2008", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 24 luglio 2008, n. 172;

VISTA la delibera n. 183/08/CONS, recante "Avvio del procedimento mercato della fornitura di linee affittate al dettaglio (mercato 7 della Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi dei mercati, valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti e individuazione degli eventuali obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale potere, ai sensi degli art. 18 e 19 del codice delle comunicazioni elettroniche", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 3 maggio 2008, n. 103;

VISTA la delibera n. 184/08/CONS del 3 maggio 2008, recante "Avvio del procedimento mercato della fornitura all'ingrosso di segmenti terminali di linee affittate, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata per fornire la capacità affittata o riservata (mercato n. 6 della Raccomandazione della Commissione Europea n. 2007/879/CE) e mercato della fornitura all'ingrosso di segmenti di linee affittate su circuiti interurbani (mercato 14 della Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi dei mercati, valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti e individuazione degli eventuali obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale potere, ai sensi degli art. 18 e 19 del codice delle comunicazioni elettroniche", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 3 maggio 2008, n. 103;

VISTA la delibera n. 351/08/CONS di "Avvio del procedimento relativo alla valutazione della proposta di Impegni presentati ai sensi della legge n. 248/06 dalla società Telecom Italia" del 25 giugno 2008, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della


Repubblica italiana del 16 luglio 2008, n. 165, che ha sospeso per novanta giorni i termini del procedimento avviato con la delibera n. 626/07/CONS;

VISTA la delibera n. 542/08/CONS recante “Procedimento di valutazione della proposta di Impegni presentati ai sensi della legge 248/06 da Telecom Italia di cui alla delibera 351/08/CONS: proroga dei termini di sospensione del procedimento avviato con delibera n. 626/07/CONS”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 ottobre 2008, n. 234, che ha prorogato di novanta giorni il termine di sospensione stabilito nella delibera n. 351/08/CONS;

VISTA la delibera n. 718/08/CONS recante “Approvazione della proposta di Impegni presentata da Telecom Italia S.p.A. ai sensi della legge 248/06 di cui al procedimento avviato con delibera n. 351/08/CONS”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 dicembre 2008, n. 302;

VISTA la delibera n. 296/09/CONS del 4 giugno 2009 recante “Proroga dei termini del procedimento istruttorio avviato con delibera n. 184/08/CONS”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 giugno 2009, n. 142;

CONSIDERATO quanto segue:




SOMMARIO

1. IL QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO E REGOLAMENTARE.....	15
1.1. IL QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO	15
1.2. IL QUADRO DI RIFERIMENTO REGOLAMENTARE	17
2. DEFINIZIONE DEL MERCATO RILEVANTE.....	19
2.1. INTRODUZIONE.....	19
2.2. I MERCATI DEI SEGMENTI TERMINALI DI LINEE AFFITTATE E DEI SEGMENTI DI LINEE AFFITTATE SU CIRCUITI INTERURBANI NELLA DEFINIZIONE DELLA COMMISSIONE	20
2.3. DESCRIZIONE TECNICA DEI SERVIZI DI CAPACITÀ TRASMISSIVA DEDICATA.....	21
2.3.1. <i>Segmento trunk</i>	24
2.3.2. <i>Segmento terminating</i>	25
2.4. SOGGETTI ATTIVI DAL LATO DELLA DOMANDA E DELL'OFFERTA	27
2.5. CARATTERIZZAZIONE DEI MERCATI AL DETTAGLIO	28
2.6. DEFINIZIONE DEI MERCATI ALL'INGROSSO DEI SERVIZI DI CAPACITÀ TRASMISSIVA DEDICATA.....	29
2.6.1. Il mercato del prodotto dei servizi <i>trunk</i>	29
2.6.2. Il mercato geografico dei servizi <i>trunk</i>	31
2.6.3. Il mercato del prodotto dei servizi <i>terminating</i>	31
2.6.4. Il mercato geografico dei servizi <i>terminating</i>	38
3. APPLICAZIONE DEL TEST DEI TRE CRITERI.....	39
3.1. PRIMO CRITERIO.....	40
3.1.1. Ostacoli di tipo strutturale.....	40
3.1.2. Ostacoli di tipo giuridico.....	44
4. DETERMINAZIONE DEL SIGNIFICATIVO POTERE DI MERCATO	46
4.1. INTRODUZIONE	46
4.2. STRUTTURA E DINAMICA DEL MERCATO	47
4.3. MERCATO A: CIRCUITI DI RILEGAMENTO DELLE SEDI D'UTENTE	48
4.3.1. Descrizione degli indicatori utilizzati.....	49
4.4. MERCATO B: CIRCUITI DI RILEGAMENTO DELLE BTS (WIG)	51
4.4.1. Descrizione degli indicatori utilizzati.....	52
5. REVOCA DEGLI OBBLIGHI REGOLAMENTARI.....	56
5.1. RIMOZIONE DEGLI OBBLIGHI REGOLAMENTARI DAL MERCATO DELLA FORNITURA ALL'INGROSSO DI SEGMENTI DI LINEE AFFITTATE SU CIRCUITI INTERURBANI.....	56
5.2. RIMOZIONE DEGLI OBBLIGHI REGOLAMENTARI DAL MERCATO DELLA FORNITURA ALL'INGROSSO DI SEGMENTI TERMINALI DI LINEE AFFITTATE PER IL RILEGAMENTO DELLE BTS (MERCATO B)	56
6. PRINCIPI E RIFERIMENTI NORMATIVI PER LA DEFINIZIONE DI OBBLIGHI REGOLAMENTARI NEI MERCATI RILEVANTI	57
6.1. VALUTAZIONE DELLE PROBLEMATICHE COMPETITIVE NEI MERCATI DEI SEGMENTI TERMINALI DI LINEE AFFITTATE.....	60

7. PROPOSTA DI REGOLAMENTAZIONE DEL MERCATO DELLA FORNITURA ALL'INGROSSO DI SEGMENTI TERMINALI DI LINEE AFFITTATE PER IL RILEGAMENTO DI SEDI D'UTENTE 62

- 7.1. OBBLIGHI IN MATERIA DI ACCESSO E DI USO DI DETERMINATE RISORSE DI RETE 62**
- 7.2. OBBLIGO DI TRASPARENZA..... 62**
- 7.3. OBBLIGO DI NON DISCRIMINAZIONE 64**
- 7.4. OBBLIGO DI SEPARAZIONE CONTABILE..... 66**
- 7.5. OBBLIGO DI CONTROLLO DEI PREZZI..... 68**
- 7.6. OBBLIGO DI CONTABILITÀ DEI COSTI..... 69**



INDICE DELLE FIGURE

Figura 1 - Struttura gerarchica di rete di Telecom Italia.....	22
Figura 2 - Esempio di segmenti <i>trunk</i> nella dorsale di rete di trasporto di lunga distanza	25
Figura 3 - Segmenti <i>terminating</i> all'interno di un bacino trasmissivo regionale	26
Figura 4 - Prezzi annuali di 5 circuiti <i>terminating</i> a 2 Mbit/s ed 1 circuito Elios a 10 Mbit/s	34
Figura 5 - Prezzi annuali dei circuiti <i>terminating</i> a 34 Mbit/s ed Elios a 40 Mbit/s	35
Figura 6 - Prezzi annuali dei circuiti <i>terminating</i> e Elios di capacità 1 Gbit/s.....	35
Figura 7 - Percentuale di rete proprietaria di lunga distanza dei principali operatori	41
Figura 8 - Distribuzione degli operatori sui bacini trasmissivi regionali.....	42
Figura 9 - Distribuzione degli operatori sui bacini trasmissivi regionali (autoproduzione)	42
Figura 10 - Prezzi mensili circuiti <i>terminating</i>	48

INDICE DELLE TABELLE

Tabella 1 – Mercato A e Mercato B: valore in ricavi ed incidenza percentuale sul totale	47
Tabella 2 – Quote di mercato in ricavi (valori percentuali) e HHI.....	49
Tabella 3 – Stazioni radio base (BTS) per operatore di rete mobile.....	52

1. IL QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO E REGOLAMENTARE

1.1. Il quadro di riferimento normativo

1. Il quadro di riferimento normativo della presente analisi è costituito principalmente dalle seguenti direttive entrate in vigore il 24 aprile 2002 (c.d. quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica):

- direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (2002/21/CE), c.d. “direttiva quadro”¹;
- direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (2002/20/CE), c.d. “direttiva autorizzazioni”²;
- direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all’interconnessione delle medesime (2002/19/CE), c.d. “direttiva accesso”³;
- direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (2002/22/CE), c.d. “direttiva servizio universale”⁴;
- direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 2002 relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (2002/58/CE), c.d. “direttiva protezione dati”⁵.

2. Inoltre, particolare rilievo rivestono:

- la Raccomandazione relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, adottata il 17 dicembre 20076 (“la Raccomandazione”);
- le Linee direttrici della Commissione per l’analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del nuovo quadro normativo

¹ In GUCE L 108 del 24 aprile 2002, pag. 33.

² In GUCE L 108 del 24 aprile 2002, pag. 21.

³ In GUCE L 108 del 24 aprile 2002, pag. 7.

⁴ In GUCE L 108 del 24 aprile 2002, pag. 51.

⁵ In GUCE L 201 del 31 luglio 2002, pag. 37.

⁶ In GUCE L 344 del 28 dicembre 2007, pag. 65.

comunitario per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, adottate dalla Commissione il 9 luglio 2002 (le “Linee direttrici”);

- la Raccomandazione relativa alle notificazioni, ai termini e alle consultazioni di cui all’articolo 7 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, adottata il 15 ottobre 2008 (la “Raccomandazione sull’art. 7”).

3. Il quadro normativo sopra delineato e, in particolare, la direttiva quadro, la direttiva accesso, la direttiva autorizzazioni e la direttiva servizio universale sono state recepite in Italia dal d.lgs. 259/03 del 1° agosto 2003, recante “Codice delle comunicazioni elettroniche”⁹ (di seguito, anche il “Codice”).

4. La Raccomandazione, che sostituisce la Raccomandazione della Commissione dell’11 febbraio 2003 relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche suscettibili di una regolamentazione *ex ante* (la “precedente Raccomandazione”)¹⁰, ha ad oggetto i sette mercati rilevanti dei prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche le cui caratteristiche sono tali da giustificare l’imposizione degli obblighi di regolamentazione *ex ante*. L’art. 15, comma 3 e l’art. 7, comma 4, della direttiva quadro prevedono che uno Stato membro, ove ricorrano particolari circostanze, possa identificare un mercato rilevante differente da quelli previsti dalla Raccomandazione. Tali disposizioni sono state recepite dall’art. 18 e dall’art. 12, comma 4, del Codice.

5. Le Linee direttrici della Commissione illustrano i criteri cui le Autorità nazionali di regolamentazione (di seguito, le ANR o le Autorità) devono fare riferimento nell’ambito delle analisi dei mercati di cui agli artt. 14, 15 e 16 della direttiva quadro, recepiti rispettivamente dagli artt. 17, 18 e 19 del Codice.

6. Il percorso che il quadro normativo comunitario delinea per l’analisi sulla concorrenzialità dei mercati richiede che le ANR procedano dapprima alla definizione del mercato, sia con riferimento ai mercati identificati dalla Commissione come suscettibili di regolamentazione *ex ante* (indicati nell’Allegato della Raccomandazione”) sia con riferimento ad eventuali ulteriori mercati non inclusi in tale lista.

7. Una volta definito il mercato dal punto di vista merceologico e geografico e verificato, per i mercati non indicati nell’Allegato alla Raccomandazione, che i cd “tre criteri” risultano soddisfatti (*infra* capitolo 3), le ANR procedono alla verifica dell’eventuale sussistenza, sul mercato individuato, di imprese che detengono,

⁷ In GUCE C 165 dell’11 luglio 2002, pag. 6.

⁸ In GUCE L 301 del 12 novembre 2008, pag. 23.

⁹ Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 settembre 2003, n. 214 ed entrato in vigore il 16 settembre 2003.

¹⁰ In GUCE L 114 dell’8 maggio 2003, pag. 45. Tale Raccomandazione individuava diciotto mercati suscettibili di regolamentazione *ex ante* che sono stati oggetto del primo ciclo di analisi condotte dall’Autorità.

individualmente o congiuntamente, un significativo potere di mercato. All'esito della suddetta analisi le ANR introducono, rimuovono o modificano obblighi regolamentari. La definizione dei mercati rilevanti e l'analisi degli stessi devono essere condotte dalle ANR conformemente ai principi del diritto della concorrenza, tenendo nel massimo conto la Raccomandazione e le Linee direttrici. Tuttavia, dal momento che cambia l'orizzonte temporale di riferimento, non si può escludere che, in taluni casi, i mercati definiti ai fini della regolamentazione settoriale possano non coincidere con i mercati definiti ai fini del diritto della concorrenza. Infatti, nel caso della regolamentazione, la definizione dei mercati è sempre svolta in chiave previsionale, in quanto le ANR devono tenere conto, oltre che delle condizioni di mercato esistenti, anche della prevedibile evoluzione futura.

1.2. Il quadro di riferimento regolamentare

8. L'Autorità ha portato a termine la prima analisi dei mercati dei servizi di linee affittate all'ingrosso (mercati 13 e 14 della precedente Raccomandazione) con la delibera n. 45/06/CONS, stabilendo che in entrambi i mercati non si riscontrano condizioni di concorrenza effettiva.

9. L'Autorità ha, pertanto, identificato Telecom Italia quale operatore detentore di significativo potere di mercato nel mercato dei servizi dei segmenti terminali (*terminating*) di linee affittate in tecnologia analogica e digitale per capacità trasmissive fino 2,5 Gbps (mercato 13) e nel mercato dei servizi di segmenti di linee affittate su circuiti interurbani (*trunk*) per capacità trasmissive fino a 2,5 Gbps (mercato 14) e ha sottoposto tali mercati a regolamentazione.

10. In particolare, l'Autorità, con la delibera n. 45/06/CONS, ha imposto in capo a Telecom Italia l'obbligo di accesso e di uso delle risorse necessarie alla fornitura dei servizi dei segmenti terminali e dei segmenti *trunk* e dei relativi servizi aggiuntivi, l'obbligo di fornitura dei servizi accessori e complementari relativi ai flussi di interconnessione alle reti trasmissive locali e regionali nonché ai raccordi interni di centrale e dei relativi servizi aggiuntivi, oltre agli obblighi di trasparenza, non discriminazione, separazione contabile e amministrativa, contabilità dei costi e controllo dei prezzi.

11. Le condizioni economiche e tecniche di fornitura dei servizi trasmissivi a capacità dedicata all'ingrosso (*trunk* e *terminating*) sono contenute nella delibera n. 42/08/CIR, di approvazione dell'Offerta di Riferimento (OR) di Telecom Italia per il 2006.

12. Dal momento che le procedure di migrazione per i circuiti dedicati all'ingrosso, *trunk* e *terminating*, dal vecchio quadro a quanto previsto dalla delibera n. 45/06/CONS non sono ancora concluse, le stesse verranno definite nell'ambito del procedimento di approvazione dell'OR per i circuiti dedicati del 2009.

13. Il mercato dei segmenti terminali di linee affittate è anche compreso tra i servizi “SPM” (Significativo Potere di Mercato) di accesso, oggetto degli Impegni di Telecom Italia approvati con la delibera n. 718/08/CONS.

2. DEFINIZIONE DEL MERCATO RILEVANTE

2.1. Introduzione

14. Ai sensi dell'articolo 18 del Codice, l'Autorità, tenendo in massima considerazione la Raccomandazione e le Linee direttrici¹¹, definisce i mercati rilevanti conformemente ai principi del diritto della concorrenza e sulla base delle caratteristiche e della struttura del mercato nazionale delle comunicazioni elettroniche.

15. Nell'ambito della pratica del diritto della concorrenza, la definizione del mercato è quel processo il cui fine è di individuare un insieme di prodotti/servizi e loro fornitori (attuali e potenziali) che siano effettivamente alternativi per la soddisfazione di un determinato bisogno economico, delimitandone al tempo stesso l'ambito geografico di riferimento. In tal senso, il mercato rilevante presenta sia una dimensione merceologica sia una dimensione geografica.

16. Secondo una giurisprudenza consolidata il mercato del prodotto/servizio rilevante comprende i prodotti o i servizi sostituibili o sufficientemente intercambiabili, in funzione non solo delle loro caratteristiche obiettive, dei loro prezzi e dell'uso cui sono destinati, ma anche in funzione delle condizioni di concorrenza e/o della struttura della domanda e dell'offerta sul mercato in questione. Pertanto l'Autorità, oltre a considerare i prodotti o servizi sufficientemente intercambiabili per caratteristiche obiettive, prezzi e destinazione, analizza le condizioni di sostituibilità prevalenti dal lato della domanda e dell'offerta applicando il test del monopolista ipotetico, *small but significant non transitory increase in price* (SSNIP test).

17. Una volta identificato il mercato del prodotto/servizio rilevante, l'Autorità procede alla definizione della dimensione geografica del mercato, ovvero dell'area in cui i soggetti interessati sono attivi dal lato dell'offerta e della domanda dei prodotti/servizi in questione, in cui le condizioni della concorrenza sono simili o sufficientemente omogenee e che può essere distinta dalle aree adiacenti, in cui le condizioni prevalenti della concorrenza sono sostanzialmente diverse. Il punto di partenza per la definizione dei limiti del mercato geografico è analogo a quello sopra descritto per la valutazione della sostituibilità dal lato della domanda e dell'offerta (SSNIP test), anche se – in alcuni casi – la diretta applicazione del test del monopolista ipotetico potrebbe condurre all'individuazione di mercati di ambito geografico molto ristretto, quali un singolo comune o l'area servita da una singola centrale. In tali casi è opportuno che a prevalere sia sempre il concetto di omogeneità delle condizioni competitive.

¹¹ Cfr. Linee direttrici, capitolo 2, punti 33 – 69.

2.2. I mercati dei segmenti terminali di linee affittate e dei segmenti di linee affittate su circuiti interurbani nella definizione della Commissione

18. La precedente Raccomandazione individuava due mercati suscettibili di regolamentazione *ex ante* per la fornitura all'ingrosso di linee affittate: il mercato dei segmenti terminali di linee affittate (*terminating*, mercato n. 13) ed il mercato dei segmenti di linee affittate su circuiti interurbani (*trunk*, mercato n. 14).

19. Tali mercati sono stati oggetto di due successive Raccomandazioni¹² della Commissione, relative alle condizioni di fornitura e di tariffazione.

20. La Commissione, nella Raccomandazione del 2007, ha eliminato il mercato dei segmenti di linee affittate su circuiti interurbani (*trunk*) dalla lista dei mercati suscettibili di regolamentazione *ex ante*, mentre ha mantenuto in tale lista il mercato di dei segmenti terminali di linee affittate (*terminating*), indipendentemente dalla tecnologia utilizzata per fornire la capacità affittata o dedicata.

21. La Commissione, nell'*Explanatory Note*¹³, osserva innanzitutto che i mercati dei servizi a capacità dedicata sono in relazione con altri mercati forniti su rete fissa. Per esempio, in particolari circostanze, i servizi a capacità dedicata, possono costituire un'alternativa ai servizi ULL e viceversa, ed i servizi *trunk* possono costituire un'alternativa ai servizi di transito di lunga distanza e viceversa.

22. Inoltre, la Commissione osserva come le definizioni dei segmenti *trunk* e *terminating* dipendano dalla topologia di rete di ciascuno Stato Membro e devono quindi essere decise dall'ANR.

23. Per quanto riguarda i segmenti *trunk*, la Commissione osserva che nella maggior parte degli Stati Membri sono state costruite infrastrutture alternative a quella dell'operatore dominante, almeno per le principali direttrici di traffico. Ciò dovrebbe costituire, di per sé, un indicatore del fatto che le barriere all'entrata in questo mercato non sono elevate e che vi è una tendenza verso una situazione di effettiva concorrenza. Dal momento che la Commissione ritiene anche verosimile che questa tendenza prosegua, ha deciso di rimuovere il mercato dalla lista della Raccomandazione.

24. Per quanto riguarda i segmenti *terminating*, invece, la Commissione osserva che in tutta Europa si riscontra ancora la presenza di forti barriere all'entrata e l'assenza di una effettiva concorrenza, in quanto i segmenti *terminating* spesso utilizzano la rete di accesso capillare dell'operatore dominante. Il controllo di tale rete di accesso continua a

¹² Raccomandazione della Commissione del 21 gennaio 2005 relativa alla fornitura di linee affittate nell'Unione europea, Parte I – “Principali condizioni di fornitura di linee affittate all'ingrosso” e Raccomandazione del 29 marzo 2005 relativa alla fornitura di linee affittate nell'Unione europea, Parte II – “Tariffazione dei circuiti parziali di linee affittate all'ingrosso”.

¹³ Cfr. Par 4.2.3. della “*Explanatory Note, accompanying document to the Commission Recommendation on Relevant Product and Service Markets*”, C(2007) 5406.

rappresentare un vantaggio competitivo per l'operatore dominante che gli operatori alternativi ancora non sono riusciti a superare nella maggior parte degli Stati Membri.

2.3. Descrizione tecnica dei servizi di capacità trasmissiva dedicata

25. I servizi a capacità dedicata all'ingrosso consentono di collegare due o più punti di rete garantendo una capacità di trasmissione di alta qualità, trasparente, simmetrica, con latenza e *jitter* limitati, non condivisa con altri operatori e utilizzabile dall'operatore acquirente per fornire diverse tipologie di servizi sui mercati al dettaglio.

26. Si tratta tradizionalmente di servizi a commutazione di circuito, ossia di servizi dove la capacità del canale trasmissivo è interamente dedicata ad uno specifico operatore. In altri termini, una linea affittata è un collegamento punto-punto a banda costante e con garanzia di elevati livelli di servizio.

27. La precedente Raccomandazione prevedeva che per i servizi all'ingrosso a capacità dedicata dovessero essere individuati due mercati distinti, il mercato *terminating* (segmento locale) ed il mercato *trunk* (segmento di lunga distanza), e che le ANR dovessero individuare gli elementi di rete coinvolti nella fornitura di ciascuno dei due servizi in base alla topologia di rete specifica di ciascuno Stato Membro.

28. Con riferimento al contesto nazionale, in ottemperanza alla precedente Raccomandazione, l'Autorità con la delibera n. 45/06/CONS ha identificato come nodi di demarcazione tra segmenti *trunk* e *terminating*, i nodi RED¹⁴ di secondo livello della rete regionale di trasporto di Telecom Italia. Tale livello di rete, infatti, distingue nettamente le caratteristiche delle reti di trasporto di breve e media distanza (*terminating*) dalla rete di trasporto di lunga distanza (*trunk*)¹⁵.

29. La struttura della rete trasmissiva tradizionale di Telecom Italia¹⁶, come illustrato nella figura che segue, è organizzata nei seguenti livelli gerarchici:

- Nazionale;
- Regionale, a sua volta articolato in due livelli:
 - II livello (livello superiore);
 - I livello (livello inferiore).
- Locale.

30. L'interconnessione fra i diversi livelli della rete di TI avviene:


¹⁴ Con la sigla RED (Ripartitore Elettronico Digitale) nel seguito si indica il generico apparato di comunicazione di TI dedicato ai circuiti numerici. Gli apparati attualmente presenti in rete sono DXC (*Digital Cross Connect*) che possono supportare diverse tecnologie di trasporto a circuito SDH, ma offrono anche interfacce *GbEthernet* e OTN (*Optical Transport Network*).

¹⁵ Cfr. paragrafo 77 della delibera n. 45/06/CONS.

¹⁶ Cfr. paragrafi 48-52 della delibera n. 45/06/CONS.

- fra la rete nazionale e la rete regionale di secondo livello tramite una coppia di nodi per ciascuna rete regionale (*dual homing*);
- fra le reti regionali di primo e di secondo livello tramite due nodi di interconnessione;
- fra la rete locale e la rete regionale di primo livello tramite un unico punto di interconnessione (*single homing*).

Figura 1 - Struttura gerarchica di rete di Telecom Italia



31. Le relazioni tra gli elementi funzionali della rete telefonica pubblica (SL, SGU, SGT) e la rete trasmissiva descritta al punto precedente possono essere così individuate:

- Nodi della rete regionale di II livello: includono tutti gli SGT ed i principali SGU;
- Nodi della rete regionale di I livello: includono i restanti SGU;
- Nodi della rete locale includono tutti gli SL e un SGU.

32. In effetti, facendo riferimento alla topologia di rete di Telecom Italia riportata nella Figura 1, il primo punto in cui è tecnicamente possibile l'interconnessione per la fornitura di un segmento terminale è rappresentato dai nodi RED di livello locale. Pertanto, considerata l'esigenza degli operatori alternativi di disporre di punti di attestazione presso la rete di Telecom Italia per l'acquisto di servizi *terminating* raggiungibili con infrastrutture proprie, la delibera n. 45/06/CONS ha stabilito che tutti i nodi di interconnessione della rete descritta, da quelli di livello locale fino ai nodi della rete regionale di II livello, fossero nodi per la fornitura di servizi *terminating*. In tal modo la demarcazione tra servizi *terminating* e *trunk* è stata individuata sulla base del

livello di rete al quale sono maggiormente interconnessi gli operatori; consentendo comunque l'interconnessione anche ad un livello più basso della rete.

33. Dal momento che gli operatori alternativi per poter acquistare servizi *terminating* necessitano di interconnettersi a tali nodi, la delibera n. 45/06/CONS ha individuato altresì i seguenti flussi di interconnessione all'interno di un bacino regionale, qualificandoli come servizi accessori ai servizi in esame:

- “flussi di interconnessione alla rete trasmissiva regionale”: circuiti di capacità dedicata tra PoP dell'operatore alternativo ed un punto di consegna di servizi all'ingrosso presso un nodo della rete trasmissiva regionale di Telecom Italia¹⁷;
- “flussi di interconnessione alla rete trasmissiva locale”: circuiti di capacità dedicata tra il PoP dell'operatore alternativo ed un punto di consegna di servizi all'ingrosso presso un nodo della rete trasmissiva locale (SL) di Telecom Italia¹⁸;
- “raccordo interno di centrale”: servizio di capacità dedicata che consente la connessione tra apparati, anche di Telecom Italia, co-locati presso la stessa centrale.

34. La delibera n. 45/06/CONS ha, infine, definito i segmenti *trunk* come “circuiti di capacità dedicata tra nodi di Telecom Italia appartenenti a bacini trasmissivi differenti”, quindi tra due nodi regionali di II livello delle rete di Telecom Italia. Anche per usufruire di tale servizio un operatore alternativo deve poter acquisire flussi di interconnessione o raccordi interni di centrale.

35. Si osserva che le reti degli operatori alternativi, essendo di più recente costruzione, utilizzano una topologia differente da quella di Telecom Italia. Tali reti, infatti, sono costituite da MAN (*Metropolitan Area Network*) relative ad ambiti geografici locali in cui ciascun operatore ha investito in infrastrutture di rete e prevedono uno o più POP locali a seconda del livello di domanda dei servizi.

36. Tradizionalmente i servizi a capacità dedicata sono stati forniti su tecnologie a commutazione di circuito avvalendosi delle reti SDH (*Synchronous Digital Hierarchy*) e PDH (*Plesiochronous Digital Hierarchy*)¹⁹. Questa tipologia di circuiti, sia *trunk* sia *terminating*, è quella attualmente sottoposta a regolamentazione.

37. Si osserva che negli ultimi anni la crescente necessità degli operatori di offrire servizi convergenti voce/dati alla clientela *retail* ha contribuito a un'elevatissima

¹⁷ Tale servizio è impiegato anche quando il PoP è co-locato presso un nodo della rete trasmissiva regionale per la raccolta di servizi da nodi di pari livello.

¹⁸ Tale servizio è impiegato anche quando il PoP è co-locato presso un nodo della rete trasmissiva locale per la raccolta di servizi da nodi di pari livello.

¹⁹ Sebbene la tecnologia PDH possa considerarsi obsoleta, è tuttavia ancora impiegata principalmente nelle porzioni di *backhaul* delle reti radiomobili per la gestione della sincronizzazione del segnale radio.

diffusione, in vari livelli della rete, di tecnologie di comunicazione a pacchetto necessarie per la gestione di questo tipo di servizi.

38. In particolare, buona parte delle infrastrutture di interconnessione a livello regionale e metropolitano si avvalgono ormai di nuove tecnologie trasmissive basate su interfacce *Ethernet*, che hanno sostituito le interfacce trasmissive SDH, permettendo una maggiore interoperabilità con i sistemi necessari alla gestione dei servizi convergenti.

39. La tecnologia *Ethernet* permette di offrire *standard* di qualità di servizio²⁰ paragonabili a quelli della tecnologia SDH, permettendo tuttavia un uso più efficiente delle risorse disponibili²¹. Infatti è possibile ottenere una qualità percepita apprezzabile del servizio trasmissivo, aggiungendo una “priorità” ai pacchetti per garantire il corretto funzionamento di un dato servizio a discapito di altri. Inoltre è possibile offrire flessibilità nella gestione delle connessioni: punto-punto (*E-line*)²² e multipunto-multipunto (*E-LAN*)²³.

40. Pertanto, la tecnologia *Ethernet*, dal punto di vista tecnico, potrebbe essere considerata quasi equivalente alla tecnologia SDH in termini di qualità del servizio offerto. Tuttavia, non essendo tale tecnologia ricompresa nei mercati sottoposti a regolamentazione, l’Autorità, nei paragrafi relativi alla definizione del mercato²⁴, svolge una analisi volta a valutare la sostituibilità dal punto di vista economico dei servizi che si avvalgono di tale tecnologia con quelli in tecnologia SDH.

2.3.1. Segmento trunk

41. La Figura 2 riporta un esempio schematico di disaggregazione logica dei servizi trasmissivi a capacità dedicata in segmenti *terminating* e *trunk*, evidenziando in particolare i segmenti della rete *backbone* tra alcuni bacini trasmissivi regionali.

42. La catena impiantistica dei segmenti *trunk* è costituita esclusivamente da collegamenti trasmissivi della rete di trasporto di lunga distanza (dal secondo livello della rete trasmissiva) necessari a collegare nodi di Telecom Italia appartenenti a bacini trasmissivi regionali diversi. Tali bacini sono stati identificati con la delibera n. 45/06/CONS in base alle coppie di nodi di II livello della rete nazionale contemplati dall’architettura di rete SDH/PDH di Telecom Italia. Tuttavia il supporto trasmissivo per il *trunk*, in quanto elemento della dorsale di rete nazionale, è costituito prevalentemente dalla rete in fibra SDH.

²⁰ Ad esempio ritardi, capacità dei *link* e disponibilità.

²¹ La scalabilità delle tecnologie a pacchetto, oltre a consentire guadagni di efficienza sui costi produttivi correnti, consente di conseguire risparmi di costo nel lungo termine.

²² Si possono fornire trasmissioni dati simmetriche con prestazioni assicurate in termini di ritardo e perdita di pacchetti.

²³ Si possono configurare in modo flessibile le interconnessioni tra apparati di rete con la possibilità di realizzare reti virtuali all’interno di una topologia più complessa.

²⁴ Vedi paragrafo 90 e seguenti.

Figura 2 - Esempio di segmenti *trunk* nella dorsale di rete di trasporto di lunga distanza




2.3.2. Segmento terminating

43. Come illustrato nella figura 3, i segmenti *terminating*, possono coinvolgere tre livelli gerarchici della rete di Telecom Italia: il livello 0, relativo alla rete di distribuzione, ed i livelli 1 e 2, afferenti alla rete di trasporto di breve e media distanza. Dalla figura si desume che la composizione dei vari segmenti *terminating* dipende dal livello di infrastrutturazione raggiunto dall'operatore alternativo e dalla ubicazione fisica del cliente finale. Resta fermo in ogni caso il vincolo regolamentare (delibera n. 45/06/CONS) in base al quale il segmento *terminating* non può oltrepassare i confini del bacino regionale trasmissivo nel quale il *terminating* stesso è situato.

44. La catena impiantistica dei segmenti *terminating* è costituita dagli elementi destinati a collegare un punto terminale di rete con un punto di attestazione presso un nodo di Telecom Italia, situato all'interno di uno dei bacini trasmissivi regionali.

Figura 3 - Segmenti *terminating* all'interno di un bacino trasmissivo regionale



45. I segmenti *terminating* possono quindi essere costituiti da elementi della rete di accesso nonché da elementi della rete di trasporto di breve distanza entro i confini di uno specifico bacino regionale trasmissivo.

46. I portanti trasmissivi afferenti alla rete di accesso dei segmenti *terminating* sono costituiti sia da cavi in rame che dalla fibra ottica, a seconda della capacità trasmissiva richiesta dal collegamento e, occasionalmente, da ponti radio²⁵.

47. I portanti trasmissivi della rete di trasporto di breve distanza sono, invece, costituiti dalla rete fissa in rame ed in fibra ottica. Le tecnologie utilizzate su tali portanti sono basate su reti PDH ed SDH.

²⁵ Anche se i ponti radio dispongono di una minore capacità trasmissiva e di un minore raggio di copertura, possono presentare vantaggi in termini di realizzazione, in quanto possono essere facilmente impiegati per il collegamento di aree caratterizzate da bassa densità di popolazione ed elevati costi di realizzazione di infrastrutture di rete fissa, legati per esempio alla conformazione territoriale.

2.4. Soggetti attivi dal lato della domanda e dell'offerta

48. Come illustrato nella delibera n. 45/06/CONS²⁶ nei mercati dei circuiti dedicati all'ingrosso, sia *trunk* che *terminating*, dal lato della domanda sono presenti operatori di rete fissa, di rete mobile e *Internet Service Providers* (ISP), che necessitano di acquistare capacità trasmissiva come *input* per la fornitura di servizi a clienti finali, ad altri operatori del settore o per il completamento della propria rete.

49. I servizi *trunk* e *terminating* sono domandati, sia disgiuntamente sia congiuntamente, per due finalità.

50. In primo luogo sia il *trunk* sia il *terminating* sono acquistati dagli operatori alternativi per la fornitura del servizio di linee affittate ai clienti finali (cosiddetta capacità dedicata *Wholesale* per *Retail* - WpR). Questi ultimi sono, in genere, aziende di dimensioni medio-grandi che necessitano di servizi di comunicazione di elevata qualità.

51. In secondo luogo, i servizi in esame sono acquistati come un generico *input*, che gli operatori alternativi utilizzano per la fornitura di qualunque servizio di capacità trasmissiva all'ingrosso e/o al dettaglio, per gli altri operatori o per se stessi (cosiddetta capacità dedicata *Wholesale Input* Generico (WIG)). I segmenti *trunk* sono acquistati con questa finalità da operatori meno infrastrutturati, di rete fissa o mobile, che necessitano di completare la propria rete di lunga distanza nelle aree risultate più difficili da servire con risorse di rete proprietarie.

52. Telecom Italia rappresenta l'unico operatore presente esclusivamente dal lato dell'offerta per entrambe le categorie di servizi (WpR e WIG) in quanto, data la capillarità della propria rete, non necessita di acquistare capacità da altri operatori.

53. Gli operatori alternativi di rete fissa sono presenti sia dal lato della domanda (cfr. *supra* par. 50), sia dal lato dell'offerta. In particolare, nel mercato *trunk*, sul versante dell'offerta, oltre a Telecom Italia, sono presenti sul mercato diversi operatori di rete fissa dotati di infrastrutture di rete idonee a fornire servizi a capacità dedicata in modo diffuso sul territorio, sia su scala nazionale²⁷ che regionale²⁸. Il principale fornitore di servizi *terminating* è Telecom Italia. Tale circostanza è riconducibile al fatto che gli operatori alternativi di rete fissa dispongono più di infrastrutture di trasporto di lunga distanza che non di segmenti *terminating*.

54. Gli operatori di rete mobile, invece, sono presenti solo dal lato della domanda, in quanto acquistano esclusivamente servizi WIG per il trasporto del traffico sulla propria rete. Tipicamente gli operatori mobili acquistano servizi *terminating* per rilegare le BTS.

²⁶ Cfr. paragrafi 83-90.

²⁷ Colt, Eutelia, Fastweb, Infracom, Retelit, Tiscali, Verizon, Wind.

²⁸ Acantho (Emilia Romagna), Brennercom (Trentino Alto Adige), Interoute (Toscana-Lazio), Satcom (Emilia Romagna), Terrecablate (Toscana).

55. La suddivisione tra servizi WpR e WIG evidenzia la peculiarità del mercato all'ingrosso della capacità dedicata per il quale viene meno la corrispondenza univoca tra servizi *retail* e *wholesale*. Solo i primi servizi (WpR), infatti, sono definiti proprio in funzione dei mercati *retail*, mentre i secondi (WIG) rappresentano la capacità acquistata all'ingrosso dagli operatori alternativi, dagli ISP e dagli operatori mobili per completare la propria rete.

56. Considerando la gamma di velocità offerte nel mercato in esame, si può affermare che l'area di sovrapposizione fra le due funzioni d'uso dei servizi *wholesale* (WpR e WIG) si colloca nelle classi di velocità medie ed alte. Le basse velocità rappresentano, esclusivamente, servizi WpR regolamentati, mentre le altissime velocità si utilizzano unicamente nella fornitura di servizi WIG.

57. Si osserva, infine, che i servizi *trunk e terminating* vengono utilizzati non solo per la vendita a operatori terzi, ma anche per l'autoproduzione, cioè per la fornitura interna di *input wholesale*.

2.5. Caratterizzazione dei mercati al dettaglio

58. In linea con quanto indicato nella Raccomandazione, il punto di partenza per la definizione dei mercati suscettibili di regolamentazione *ex ante* è la caratterizzazione dei mercati al dettaglio su un dato arco di tempo, tenuto conto della sostituibilità dal lato della domanda e dell'offerta. Tale caratterizzazione è logicamente antecedente alla definizione dei mercati all'ingrosso, dal momento che la domanda di servizi all'ingrosso è una domanda derivata dalla domanda di servizi finali.

59. Questo tipo di relazione è più labile nel caso delle linee affittate, in quanto parte della capacità acquistata all'ingrosso dagli operatori alternativi e dagli ISP può essere utilizzata per fornire al dettaglio servizi differenti dalle linee affittate. A questo proposito la stessa Raccomandazione afferma che, con riferimento alle linee affittate, “*si possono definire mercati al dettaglio e all'ingrosso **grosso modo paralleli***”. In questo senso, l'unico parallelismo riscontrabile tra servizi all'ingrosso ed al dettaglio è quello relativo ai servizi WpR, in quanto i servizi WIG possono costituire un *input* per la vendita di qualsiasi servizio sia al dettaglio sia all'ingrosso.

60. Alla luce di queste considerazioni, limitatamente ai servizi WpR (sia *trunk* sia *terminating*), il primo passo per la definizione del mercato delle linee affittate all'ingrosso è costituito dalla caratterizzazione del corrispondente mercato al dettaglio, la cui definizione è stata sottoposta dall'Autorità a consultazione pubblica, con la delibera n. 315/09/CONS. In tale delibera l'Autorità definisce il mercato rilevante delle linee affittate al dettaglio, avente dimensione geografica nazionale, come “*il mercato dei collegamenti analogici e digitali di capacità fino a 2 Mbit/s inclusi*”. Tali servizi consentono di realizzare collegamenti con capacità trasmissiva trasparente, permanente e dedicata tra due o più sedi del cliente finale o tra differenti reti aziendali.

61. I servizi WIG, come illustrato al paragrafo 51, possono fungere da *input* per la fornitura di qualunque servizio sia all'ingrosso sia al dettaglio.

2.6. Definizione dei mercati all'ingrosso dei servizi di capacità trasmissiva dedicata

2.6.1. Il mercato del prodotto dei servizi trunk

62. Il punto di partenza per giungere alla corretta individuazione del mercato *trunk* dal punto di vista merceologico, in assenza di una definizione della Raccomandazione, è costituito dalla definizione adottata dall'Autorità nell'ambito della precedente analisi (delibera n. 45/06/CONS), sulla base delle indicazioni che la Commissione ha fornito nell'allegato alla precedente Raccomandazione.

63. Nella delibera n. 45/06/CONS i circuiti interurbani di linee affittate, ovvero i segmenti *trunk*, sono definiti come “*circuiti di capacità dedicata tra nodi di Telecom Italia appartenenti a bacini trasmissivi differenti*”, che utilizzano le tecnologie SDH e PDH.

64. Partendo da tale definizione, è necessario verificare se, nel periodo di tempo intercorso dall'analisi precedente, siano intervenuti cambiamenti di carattere economico e/o tecnico tali da rendere la precedente definizione superata. In particolare, al fine di individuare il mercato rilevante dal punto di vista merceologico, è necessario valutare la sussistenza di eventuali relazioni di sostituibilità tra i seguenti servizi:

- sostituibilità tra servizi *trunk* e servizi di transito (mercato n. 10 della precedente Raccomandazione);
- sostituibilità tra servizi *trunk* e servizi di trasporto a banda larga di lunga distanza (mercato 5).

Sostituibilità tra servizi trunk e servizi di transito (mercato n. 10 della precedente Raccomandazione)

65. Il servizio di transito consiste nella trasmissione e commutazione di una chiamata vocale attraverso uno o più autocommutatori della rete dell'operatore di transito; quest'ultimo offre quindi un servizio di trasporto o inoltro della chiamata dalla rete dell'operatore di origine alla rete dell'operatore di destinazione.

66. Sebbene, come indicato anche nella Raccomandazione, un'impresa che fornisce servizi ad un ristretto numero di utenti finali possa ricorrere all'utilizzo di linee affittate in alternativa all'uso di servizi di inoltro delle chiamate all'ingrosso, l'Autorità ritiene che i due servizi in esame non siano sostituibili.

67. Infatti l'Autorità, in linea con quanto indicato dalla Commissione, osserva che i servizi di transito hanno una finalità d'uso diversa da quella delle linee affittate, in quanto queste ultime forniscono una capacità dedicata fra due punti fissi della rete,

mentre il servizio di transito si riferisce all'inoltro di singole chiamate commutate nella rete telefonica in postazione fissa. Inoltre, poiché molti operatori ricorrono all'acquisto di circuiti e collegamenti affittati al fine di realizzare o completare la propria rete di comunicazioni elettroniche sulla quale forniscono e auto producono anche servizi di transito, l'Autorità ritiene che le due tipologie di servizi siano collegate - più che da una relazione di sostituibilità - da una relazione di tipo verticale, ove i circuiti *trunk* possono rappresentare un *input* dei servizi di transito.

68. La diversa finalità d'uso delle due tipologie di servizi si riflette anche in significative differenze in termini di livello e struttura dei prezzi. In particolare, mentre il servizio di transito è venduto ad un prezzo espresso su base minutaria, il circuito *trunk* è venduto ad un prezzo che riflette la sua capacità trasmissiva, indipendentemente dall'utilizzo effettivo che ne fa l'acquirente. Infine, le notevoli differenze qualitative dei due servizi in esame, concorrono, assieme ad altri elementi, alla presenza di soggetti diversi sia dal lato della domanda che dal lato dell'offerta.

69. In virtù delle considerazioni svolte, l'Autorità ritiene che i circuiti *trunk* ed i servizi di transito appartengano a mercati differenti.

Sostituibilità tra servizi trunk e servizi di trasporto a banda larga di lunga distanza (mercato 5)

70. I servizi di trasporto a banda larga di lunga distanza consentono il trasporto dei dati nel *core network* tra due "nodi *Parent*" della rete ATM di Telecom Italia. Tali servizi, attualmente non sottoposti a controllo dei prezzi, sono utilizzati dagli operatori per raccogliere il flusso di dati generato dai propri utenti a banda larga presso un nodo (*distant*) differente da quello (*parent*) presso cui i propri utenti sono attestati.

71. Dal punto di vista della disponibilità di punti di interconnessione i servizi di trasporto a banda larga appaiono sostituibili con i servizi *trunk* in quanto i punti di interconnessione ai nodi *parent* della rete ATM di Telecom Italia coincidono con i punti di interconnessione ai Nodi Trasmissivi Regionali (NTN) per la consegna dei circuiti *trunk*. In aggiunta, qualora opportunamente configurati, i servizi di trasporto a banda larga potrebbero fornire prestazioni - e garantire livelli qualitativi - paragonabili, ma non identiche, a quelle fornite dai servizi trasmissivi a capacità dedicata.

72. D'altra parte la tecnologia ATM, l'unica tecnologia di trasporto di lunga distanza a banda larga attualmente disponibile in Italia, non fornisce le medesime funzionalità di un servizio a capacità dedicata come un servizio *trunk*. La separazione dei flussi di dati in *Virtual Path* (VP) tipica del trasporto a banda larga può certamente garantire ampia flessibilità di utilizzo per servizi a capacità contesa indirizzati ad utenti singoli o a un numero limitato di utenti, ma non essere altrettanto adeguata a soddisfare gli acquirenti di servizi *trunk*, i quali utilizzano la capacità dedicata per vari usi e non solo per il trasporto di dati rivolti all'utenza a banda larga al dettaglio.

73. In aggiunta, nel momento in cui si richiedono servizi a banda larga di qualità (da misurarsi in termini di rapporto fra MCR e PCR) crescente, i prezzi aumentano al punto

da non rendere sempre conveniente la sostituzione dei servizi *trunk* con i servizi di trasporto a banda larga anche laddove la sostituibilità sia tecnicamente fattibile. Si ritiene pertanto che i servizi di trasporto a banda larga di lunga distanza non siano sostituibili con i servizi *trunk*.

Conclusioni circa la definizione del mercato dei servizi trunk

74. L'analisi di sostituibilità svolta ha mostrato che i servizi *trunk* non sono sostituibili né con i servizi di transito (mercato 10 della precedente Raccomandazione) né con i servizi *bitstream* di lunga distanza (mercato 5).

75. L'Autorità, pertanto, conclude che il mercato dei segmenti interurbani di linee affittate, ossia dei segmenti *trunk*, è costituito da circuiti di capacità dedicata tra nodi di Telecom Italia appartenenti a bacini trasmissivi differenti, che utilizzano le tecnologie SDH e PDH.

D1. Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito alla definizione del mercato del prodotto dei servizi *trunk*?

2.6.2. Il mercato geografico dei servizi trunk

76. La definizione dei confini geografici del mercato dipende dall'omogeneità delle condizioni competitive sul territorio. L'Autorità rileva che il territorio nazionale è servito da un numero significativo di operatori che forniscono circuiti di lunga distanza, praticando le stesse condizioni economiche su tutto il territorio nazionale.

77. L'Autorità, pertanto, ritiene che il mercato dei segmenti di linee affittate su circuiti interurbani (*trunk*) abbia dimensione geografica nazionale.

D2. Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito alla definizione del mercato geografico dei servizi *trunk*?

2.6.3. Il mercato del prodotto dei servizi terminating

78. La Commissione nella Raccomandazione, ha definito il mercato dei servizi *terminating* come il mercato della fornitura all'ingrosso di "segmenti terminali di linee affittate, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata per fornire capacità affittata o dedicata".

79. L'Autorità al fine di giungere alla corretta individuazione del mercato rilevante dei servizi *terminating*, tenuto conto della definizione della Commissione, considera come punto partenza la definizione del mercato del primo ciclo di analisi e verifica, se nel

periodo di tempo intercorso dall'analisi precedente, siano intervenuti cambiamenti di carattere economico e/o tecnico tali da rendere superata la definizione adottata con la delibera n. 45/06/CONS.

80. Tale delibera definisce “*i segmenti terminali di linee affittate*”, ovvero “*segmenti terminating*” come “*circuiti di capacità dedicata in tecnica digitale o analogica, tra un punto terminale di rete ed un punto di attestazione presso un nodo di Telecom Italia*”²⁹. Il mercato include “*i segmenti terminali di linee affittate in tecnologia analogica e digitale per capacità trasmissive fino 2,5 Gbps*”³⁰, forniti su reti SDH e PDH.

81. Ai sensi dell'art. 1, punto v, del Capo Primo del Codice, per punto terminale di rete si intende: “*il punto fisico a partire dal quale l'abbonato ha accesso ad una rete pubblica di comunicazione; in caso di reti in cui abbiano luogo la commutazione o l'instradamento, il punto terminale di rete è definito mediante un indirizzo di rete specifico che può essere correlato ad un numero o ad un nome di utente finale. Per il servizio di comunicazioni mobili e personali il punto terminale di rete è costituito dall'antenna fissa cui possono collegarsi via radio le apparecchiature terminali utilizzate dagli utenti del servizio*”.

82. Dal combinato disposto del Codice e della definizione della delibera n. 45/06/CONS, discende che i circuiti *terminating* possono essere utilizzati per collegare un punto di attestazione di un operatore alternativo presso un nodo di Telecom Italia con una sede d'utente o con una BTS di un operatore mobile.

83. Nel primo caso il circuito *terminating* generalmente viene acquistato da altri operatori come *input wholesale* finalizzato all'offerta di servizi di linee affittate *retail* (WpR) ed è realizzato prevalentemente da portanti trasmissive di rete fissa. In questo caso, infatti, il raggiungimento dell'utente finale attraverso ponti radio non sarebbe sempre tecnicamente fattibile e potrebbe risultare più oneroso rispetto ai collegamenti di rete fissa, più capillari e quindi adatti a raggiungere tutte le sedi degli utenti finali.

84. Nel secondo caso, il circuito *terminating* è acquistato dagli operatori di rete mobile per il rilegamento delle BTS, quindi come un *input* generico per il completamento delle reti di telefonia mobile (WIG). Quest'ultimo tipo di circuiti può essere realizzato sia attraverso infrastrutture di rete fissa sia attraverso ponti radio. Questa modalità di realizzazione del collegamento generalmente è in grado di garantire una minore capacità trasmissiva rispetto alle portanti trasmissive su rete fissa ed ha un raggio di copertura limitato. Tuttavia, si tratta di una modalità di realizzazione dei collegamenti viepiù utilizzata dagli operatori di rete mobile che rilegano le BTS con infrastruttura proprietaria, in quanto, a fronte di un maggiore investimento iniziale, presenta notevoli vantaggi in termini di facilità di realizzazione e di economicità di gestione.

²⁹ Art. 1, comma 1, punto c, della delibera n. 45/06/CONS.

³⁰ Art. 2, comma 1, della delibera n. 45/06/CONS.

85. Nonostante le due tipologie di circuiti siano state trattate indistintamente nella delibera n. 45/06/CONS, l'Autorità osserva che nel periodo di tempo intercorso dalla precedente delibera le stesse hanno accentuato le caratteristiche distintive sia dal lato della domanda sia dal lato dell'offerta.

86. In tal senso, i circuiti per il rilegamento delle sedi d'utente sono acquistati prevalentemente da operatori di rete fissa e sono offerti sia da Telecom Italia sia, seppure in misura minore, da altri operatori di rete fissa. I circuiti per il rilegamento delle BTS, sono acquistati dagli operatori mobili e sono venduti quasi esclusivamente da Telecom Italia. Si osserva che gli operatori mobili ricorrono sempre meno all'acquisto di circuiti dedicati su rete fissa da Telecom Italia, in quanto stanno gradualmente sostituendo questi circuiti con ponti radio proprietari.

87. Alla luce delle summenzionate differenze, l'Autorità ritiene necessario individuare due mercati distinti per le due diverse tipologie di collegamento.

88. Inoltre, per entrambe le tipologie di collegamento, l'Autorità, al fine di individuare il mercato rilevante dal punto di vista merceologico, partendo dalla definizione della delibera n. 45/06/CONS, ritiene necessario valutare la sussistenza di eventuali relazioni di sostituibilità tra i seguenti servizi:

- Sostituibilità tra segmenti *terminating* basati su tecnologie tradizionali (PDH ed SDH) e segmenti *terminating* basati su *Ethernet*;
- Sostituibilità tra segmenti *terminating* e servizi di accesso disaggregato;
- Sostituibilità tra circuiti *terminating* e servizi *bitstream* di breve-media distanza;

Sostituibilità tra segmenti terminating basati su tecnologie tradizionali (PDH ed SDH) e segmenti terminating basati su Ethernet;

89. Come precedentemente esposto (cfr. par. 38 e 39), buona parte delle infrastrutture di interconnessione a livello intra regionale e metropolitano si avvale ormai di nuove tecnologie trasmissive basate su interfacce *Ethernet*, attraverso le quali è possibile fornire agli operatori richiedenti servizi tecnicamente assimilabili ai circuiti dedicati.

90. Al fine di valutare la sostituibilità dal punto di vista economico tra circuiti *Ethernet* e circuiti *terminating*, l'Autorità ha effettuato un confronto, riportato nelle figure che seguono, tra i prezzi dei circuiti *terminating* pubblicati nell'OR di Telecom Italia 2008 e quelli dei circuiti in tecnologia *Ethernet* pubblicati sul sito Telecom Italia *Wholesale*. Telecom Italia vende due tipi di servizi *Ethernet*, utilizzabili nella parte dell'accesso in sostituzione dei servizi *terminating*: Elios e MetroGiganet.


91. Il primo servizio (Elios) impiega tecnologie di trasporto Ethernet su SDH, cioè si tratta di un *upgrading* del *terminating*, cui si aggiunge un servizio di gestione di capacità anche frazionaria di una interfaccia GbEthernet

92. La seconda offerta (MetroGiganet), che impiega tecniche di trasmissione direttamente su Ethernet, è articolata in quattro classi di capacità: 622Mbit/s, 1.25Gbit/s, 2.5Gbit/s e 10Gbit/s.

93. Le figure che seguono riportano un confronto tra i prezzi annuali dei servizi *terminating* con capacità di 10 Mbit/s e 34 Mbit/s e di quelli Elios con capacità di 10 Mbit/s e 40 Mbit/s, per distanze tra 0 e 60 chilometri.

94. In particolare, la Figura 4 mostra come il prezzo dei servizi Elios a 10 Mbit/s è sempre superiore a quello dei *terminating* per distanze inferiori ai 30 chilometri, mentre diventa più conveniente per distanze superiori³¹.

Figura 4 - Prezzi annuali di 5 circuiti *terminating* a 2 Mbit/s ed 1 circuito Elios a 10 Mbit/s




Fonte: Elaborazioni Agcom su dati del sito Telecom Italia

95. La Figura 5 mostra il confronto tra il prezzo dei servizi Elios a 40 Mbit/s e quello dei circuiti *terminating* a 34 Mbit/s. La differenza tra i prezzi dei due servizi è analoga a quella osservata nella figura precedente: i circuiti Elios diventano più convenienti per distanze superiori ai 20 chilometri.

³¹ Dal momento che la tipologia di circuiti più venduta è quella a 2 Mbit/s, nella figura il confronto è stato effettuato tra il prezzo di 5 circuiti *terminating* a 2 Mbit/s (da OR Telecom Italia) e quello di un circuito Elios a 10 Mbit/s.


Figura 5 - Prezzi annuali dei circuiti *terminating* a 34 Mbit/s ed Elios a 40 Mbit/s



Fonte: Elaborazioni Agcom su dati del sito Telecom Italia

96. In Figura 6 si riporta l'andamento dei prezzi³² dei circuiti *terminating*, Elios e MetroGiganet con capacità rispettivamente di 622*2 Mbit/s, 1 Gbit/s e 1.25 Gbit/s.). I circuiti in tecnologia *Ethernet* (MetroGiganet) hanno prezzi estremamente più bassi di quelli in tecnologia tradizionale per tutte le distanze.

Figura 6 - Prezzi annuali dei circuiti *terminating* e Elios di capacità 1 Gbit/s.



Fonte: Elaborazioni Agcom su dati del sito Telecom Italia

97. Dall'analisi delle figure precedenti si può evincere che per i circuiti di breve distanza e di capacità medio-bassa (sotto i 30 chilometri per i circuiti a 10 Mbit/s e sotto i 22-25 chilometri per i circuiti a 34 Mbit/s), risulta più conveniente per un operatore l'acquisto di circuiti *terminating*. Viceversa per i circuiti di maggiore distanza e della

³² I prezzi sono stati calcolati ipotizzando la necessità di affitto da parte dell'operatore acquirente non collocato di flussi di interconnessione.

stessa capacità (sopra i 30 chilometri per i circuiti a 10 Mbit/s e sopra i 20 chilometri per i circuiti a 34 Mbit/s), nonché per le offerte MetroGiganet risulta più conveniente utilizzare i circuiti in tecnologia GbEthernet.

98. Per queste ragioni l’Autorità conclude che i circuiti *Ethernet* sono sostituibili con i circuiti *terminating*, forniti su tecnologia SDH e PDH e, pertanto, le due tipologie di circuiti appartengono allo stesso mercato rilevante.

Sostituibilità tra segmenti terminating e servizi di accesso disaggregato

99. I servizi di accesso disaggregato sono servizi grazie ai quali gli operatori noleggiavano dall’operatore *incumbent* una serie di elementi di rete, tra i quali principalmente la coppia elicoidale in rame che collega la sede dell’utente finale alla prima centrale locale (stadio di linea) dell’*incumbent*. Si tratta di servizi definiti passivi, in quanto interessano solo infrastrutture non alimentate elettricamente e non comprendono gli apparati alimentati elettricamente (cosiddetti attivi) necessari alla trasmissione. Si tratta pertanto di servizi acquistati dagli operatori alternativi al fine di fornire servizi *retail* impiegando direttamente propri apparati di rete e che quindi non comprendono la capacità trasmissiva che caratterizza un servizio di linee affittate. In aggiunta, la massima capacità conseguibile su un singolo doppino in rame, è limitata a 2 Mbit/s.

100. Un singolo accesso disaggregato potrebbe essere utilizzato per sostituire, almeno parzialmente, un circuito *terminating* qualora l’operatore acquirente decidesse di produrre con propri apparati la capacità trasmissiva che caratterizza un servizio di linee affittate. Ciò avverrebbe verosimilmente nel caso in cui l’operatore fosse già co-locato nelle centrali di accesso con propri apparati di rete o se gli investimenti futuri in servizi di co-locazione ed acquisto di apparati fossero giustificati dai rendimenti attesi nel futuro.

101. E’ facile quindi evincere che la differente distribuzione tra costi variabili e costi fissi fra i servizi di accesso disaggregato e di circuiti *terminating* influenza la destinazione d’uso dei due servizi e, conseguentemente, la domanda degli stessi. Difatti, mentre i servizi di accesso disaggregato sono utilizzati per la fornitura di una pluralità di servizi di accesso (anche se a capacità limitata dalle caratteristiche fisiche del doppino in rame) da operatori infrastrutturati, i circuiti *terminating* sono domandati per ottenere capacità trasmissiva da operatori meno infrastrutturati che hanno necessità di accedere a risorse della rete di trasporto di breve distanza.

102. Per quanto premesso, non appare che vi sia possibilità di sostituzione fra i servizi di accesso disaggregato ed i circuiti *terminating*.

Sostituibilità tra circuiti terminating e servizi bitstream di breve-media distanza

103. Come già evidenziato in precedenza, i servizi a banda condivisa possono essere configurati per fornire prestazioni – e garantire livelli qualitativi – paragonabili, ma non identici, a quelli fornite dai servizi trasmissivi a capacità dedicata. Tuttavia, la possibilità di accedere ai servizi a banda larga è fortemente limitata dall’esiguo numero

di punti di interconnessione (30) ai *distant node* presso cui gli operatori possono raccogliere il traffico dei propri utenti, rispetto al numero di punti di consegna dei servizi di linee affittate (559).

104. Pertanto, sebbene i servizi a banda larga all'ingrosso che presentano elevate caratteristiche qualitative possano, almeno nei casi in cui il fatto che la capacità contesa non risulti un problema, essere considerati tecnicamente sostituibili ai servizi di linee affittate, il ridotto numero di punti di interconnessione limita sensibilmente la possibilità che tale sostituibilità possa trovare applicazione concreta.

Conclusioni circa la definizione del mercato dei servizi terminating

105. L'Autorità ha riscontrato che, nel periodo di tempo intercorso dalla precedente analisi di mercato, i circuiti *terminating* utilizzati per collegare le sedi di utenti finali e quelli utilizzati per rilegare le BTS degli operatori di rete mobile hanno accentuato le caratteristiche distintive sia dal lato della domanda sia dal lato dell'offerta.

106. Per queste ragioni l'Autorità ritiene opportuno individuare due mercati separati per i segmenti terminali di linee affittate:

1. Mercato A: circuiti di rilegamento tra un punto di attestazione di un operatore alternativo presso un nodo di Telecom Italia ed una sede d'utente;
2. Mercato B: circuiti di rilegamento tra un punto di attestazione di un operatore alternativo presso un nodo di Telecom Italia ed una BTS.

107. Inoltre, l'analisi di sostituibilità svolta ha mostrato che, in entrambi i mercati, i servizi *terminating* offerti su tecnologie tradizionali (PDH e SDH) sono sostituibili con i servizi basati su tecnologia *Ethernet*, mentre non sono sostituibili con i servizi di accesso disaggregato e con i servizi *bitstream* di breve distanza.

108. L'Autorità, pertanto, conclude che entrambi i mercati dei segmenti terminali di linee affittate, ossia dei segmenti *terminating*, includono, oltre ai circuiti di capacità dedicata tra un punto di attestazione di un operatore alternativo presso un nodo di Telecom Italia e una sede d'utente (mercato A) o una BTS (mercato B) in tecnologia PDH e SDH, anche quelli offerti su tecnologia *Ethernet*.

D3. Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito alla definizione dei seguenti due mercati rilevanti all'ingrosso dei servizi *terminating*?

- 1. Mercato A: circuiti di rilegamento tra un punto di attestazione di un operatore alternativo presso un nodo di Telecom Italia ed una sede d'utente;**
- 2. Mercato B: circuiti di rilegamento tra un punto di attestazione di un operatore alternativo presso un nodo di Telecom Italia ed una BTS.**

2.6.4. Il mercato geografico dei servizi terminating

109. La definizione dei confini geografici del mercato dipende dall'omogeneità delle condizioni competitive sul territorio.

110. Si ritiene che i mercati *terminating* (mercato A e mercato B) siano caratterizzato da condizioni di sostanziale omogeneità su tutto il territorio nazionale sia dal punto di vista dell'offerta (omogeneità della gamma dei servizi) sia dal lato della domanda (uniformità di prestazioni richieste).

111. L'Autorità, pertanto, ritiene che entrambi i mercati dei segmenti terminali di linee affittate abbiano dimensione geografica nazionale.

D4. Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito alla definizione geografica dei mercati dei servizi *terminating*?

3. APPLICAZIONE DEL TEST DEI TRE CRITERI

112. L'analisi svolta ha portato alla definizione di due mercati rilevanti, il mercato della fornitura all'ingrosso di segmenti di linee affittate su circuiti interurbani (*trunk*) ed il mercato della fornitura all'ingrosso di segmenti terminali di linee affittate (*terminating*). Il primo di questi mercati (*trunk*) non è incluso tra quelli elencati nella Raccomandazione come suscettibili di regolamentazione *ex ante*.

113. Dal momento che tale mercato è attualmente sottoposto a regolamentazione (ai sensi della delibera n. 45/06/CONS), l'Autorità deve valutare se, alla luce dei cambiamenti intercorsi dalla precedente analisi, i tre criteri indicati dalla Commissione affinché un mercato sia suscettibile di regolamentazione *ex ante* risultino ancora cumulativamente soddisfatti.

114. Nel caso tale valutazione abbia un esito positivo, l'Autorità procederà alla verifica della sussistenza, in tale mercato, di una o più imprese che detengano un significativo potere di mercato.

115. I tre criteri indicati nella Raccomandazione sono:

- i la presenza di forti ostacoli non transitori all'accesso;
- ii la presenza di caratteristiche che inducono a pensare che nel mercato non si svilupperanno, con il passare del tempo, condizioni di concorrenza effettiva;
- iii l'efficienza relativa del diritto della concorrenza e della regolamentazione *ex ante* complementare.

116. Prima di procedere all'analisi dei suddetti criteri l'Autorità ritiene opportuno illustrare alcuni indicatori sintetici relativi al mercato in esame.

117. Il valore del mercato è passato da 17,75 milioni di euro nel 2006 a 14,21 milioni di euro nel 2008. Si tratta, pertanto, di un mercato in contrazione in cui il primo operatore (già operatore SMP nella precedente analisi) detiene una quota che passa dal 35 per cento nel 2006 al 32 per cento nel 2008, quota molto prossima a quella del secondo operatore. Si osserva, inoltre, che il mercato è poco concentrato e che l'indice HHI risulta in riduzione nell'arco di tempo considerato, passando da 2.712,27 nel 2006 a 2.373,22 nel 2008.

118. L'Autorità osserva, infine, che secondo quanto riportato nel Rapporto Teligen³³, i prezzi dei circuiti *trunk*, dal 1998 al 2008, risultano in costante riduzione.

³³ Teligen, *Report on telecom price Development 1998-2008*, Tabella 8.3 e Tabella 8.6.

3.1. Primo Criterio

119. La Commissione europea, nella Raccomandazione, specifica che le tipologie di ostacoli all'accesso al mercato (barriere all'entrata) da tenere in considerazione sono due: gli ostacoli di natura strutturale e gli ostacoli di natura giuridica o normativa. “*Gli ostacoli strutturali all'accesso al mercato derivano dalle condizioni iniziali dei costi o della domanda che creano condizioni asimmetriche tra operatori storici e nuovi operatori, rendendo difficile o addirittura impossibile l'accesso al mercato da parte di questi ultimi*”³⁴. “*Gli ostacoli giuridici o normativi non sono determinati dalle condizioni economiche, bensì derivano piuttosto da misure legislative, amministrative o di altra natura adottate a livello nazionale e aventi un effetto diretto sulle condizioni di accesso e/o la collocazione degli operatori sul mercato rilevante*”³⁵.

3.1.1. Ostacoli di tipo strutturale

120. In accordo con le Linee direttrici della Commissione, il Gruppo di Regolatori Europei (ERG)³⁶ ha individuato una serie di indicatori che le ANR devono considerare ai fini della valutazione dell'esistenza di forti ostacoli non transitori all'accesso. Con riferimento al mercato in oggetto (*trunk*), l'Autorità ritiene opportuno analizzare in particolare i seguenti indicatori:

- a. Controllo di infrastrutture difficili da duplicare;
- b. Economie di scala e di varietà;
- c. Esistenza di *sunk cost*.

Controllo di infrastrutture difficili da duplicare

121. Sul mercato italiano esiste ormai una pluralità di operatori che ha realizzato reti di lunga distanza e che è in grado di fornire servizi di linee affittate all'ingrosso su circuiti interurbani (*trunk*), assicurando la copertura dell'intero territorio.


122. Nella Figura 7 è riportata la percentuale di rete proprietaria di lunga distanza dei principali operatori alternativi a Telecom Italia.

³⁴ Cfr. par. 9 della Raccomandazione.

³⁵ Cfr. par. 10 della Raccomandazione.

³⁶ Cfr. ERG (08) 21 *Report on Guidance on the application of the three criteria test*.

Figura 7 - Percentuale di rete proprietaria di lunga distanza dei principali operatori



Fonte: elaborazioni Agcom su dati degli operatori


123. La realizzazione di reti di lunga distanza tra loro concorrenti è stata possibile soprattutto grazie alla disponibilità, per gli operatori di telecomunicazioni, di infrastrutture civili detenute da imprese di pubblica utilità come le autostrade, le reti ferroviarie e le reti elettriche, lungo le quali sono stati completati i collegamenti in fibra ad elevata capacità trasmissiva.

124. La disponibilità di tali infrastrutture civili e la diminuzione dei costi delle tecnologie di telecomunicazioni hanno fatto sì che l'entità degli investimenti che i nuovi operatori devono sostenere per entrare nel mercato dei segmenti *trunk* si sia ridotta sensibilmente.

125. Grazie alla più facile accessibilità al mercato, come illustrato al paragrafo 53, circa una decina di operatori di rete fissa ha sviluppato in proprio una rete di lunga distanza piuttosto estesa, utilizzata anche per rivendere la capacità in eccesso. Molti operatori sono attivi in alcuni bacini regionali e a questi si affiancano alcuni operatori locali attivi in uno o due bacini regionali.

126. La Figura 8 mostra che su circa il 94% dei bacini trasmissivi regionali sono presenti almeno tre operatori e nel restante 6% dei bacini sono presenti comunque due operatori, pur sussistendo differenze di offerta tra le direttrici di maggior traffico in cui c'è maggiore concorrenza e le zone meno sviluppate.


Figura 8 - Distribuzione degli operatori sui bacini trasmissivi regionali



Fonte: elaborazioni Agcom su dati degli operatori

127. La Figura 9 mostra che, se si considera anche l'autoproduzione di circuiti *trunk*, si evidenzia la presenza di almeno 5 operatori sul 94% dei bacini trasmissivi regionali e che nel restante 6% dei bacini sono presenti almeno 4 operatori.

Figura 9 - Distribuzione degli operatori sui bacini trasmissivi regionali (autoproduzione)



Fonte: elaborazioni Agcom su dati degli operatori

128. Si è riscontrato un aumento del numero di operatori che, pur non offrendo sul mercato all'ingrosso i circuiti *trunk*, ha comunque costruito le proprie dorsali ed è quindi in grado di soddisfare autonomamente il fabbisogno interno di capacità trasmissiva. La capacità dei fornitori di circuiti *trunk* di differenziare i servizi offerti

incrementa la competizione tra operatori che riescono in tal modo a soddisfare anche le esigenze di nicchie di mercato costituite da singole tratte interregionali.

129. Il ricorso all'autoproduzione così come la sostituzione dell'operatore dominante con altri fornitori sembrano coerenti con la contrazione domanda dei ricavi e dei volumi di vendita da circuiti *trunk* di elevate capacità registrata da Telecom Italia a partire dalla conclusione del primo ciclo di analisi del mercato. Ciò ha comportato una drastica riduzione sia delle quote di mercato dei circuiti *trunk* di Telecom Italia, sia dei prezzi praticati sul mercato.

130. Per le ragioni suesposte l'Autorità ritiene che nel mercato in esame non sussista il problema delle infrastrutture difficili da duplicare.

Economie di scala e di varietà

131. Un altro indicatore della presenza di barriere all'ingresso è costituito dall'esistenza di forti economie di scala e/o di varietà.

132. I circuiti *trunk* per propria natura non sono vincolati ad un'unica finalità d'uso e sono utilizzati per fornire una pluralità di servizi. Le notevoli potenzialità di diversificazione dei circuiti *trunk* fanno di tale servizio uno strumento flessibile in grado di adattarsi alle varie esigenze di mercato. Oltre alle esigenze interne di rete, lo stesso circuito *trunk* può infatti essere impiegato per il completamento delle reti di altri operatori, ma anche quale circuito mancante per il completamento dei servizi *terminating* e relativi servizi accessori. La flessibilità dei circuiti *trunk* permette di utilizzare in modo ottimale la capacità di rete. Difatti con l'aumentare delle applicazioni aumenta anche il grado di riempimento della rete e dunque le possibilità di sfruttare maggiormente le economie di scala. Le potenzialità dei circuiti *trunk*, legate alla diversificazione delle applicazioni e alla riduzione dei costi unitari, permettono ai fornitori di utilizzare tali circuiti per entrare su mercati, annullando di fatto le possibili barriere all'entrata.

Esistenza di costi irrecuperabili

133. I *sunk cost* sono quei costi che un operatore deve sostenere per entrare nel mercato e che non possono essere recuperati in caso di uscita. Tra tali costi rientrano sia gli investimenti in infrastrutture di telecomunicazioni che un operatore nuovo entrante deve sostenere per fornire servizi su infrastruttura proprietaria, sia gli investimenti in campagne pubblicitarie e di vendita che i nuovi entranti sostengono a seguito dell'entrata sul mercato per la creazione di una base clienti sufficientemente ampia.

134. La copertura del territorio nazionale attraverso reti di lunga distanza richiede la realizzazione di ingenti investimenti, recuperabili nel medio-lungo periodo. La flessibilità di applicazione dei circuiti *trunk* rende gli investimenti infrastrutturali effettuati ampiamente recuperabili anche nel caso di uscita dal mercato specifico dei circuiti a capacità dedicata di lunga distanza. Infatti tali circuiti possono essere impiegati per offrire altre tipologie di servizi in altri mercati.

135. L'uscita dal mercato dei circuiti *trunk* non comporterebbe in ogni caso il sostenimento di costi non recuperabili poiché le reti di trasporto di lunga distanza possono essere cedute anche a titolo definitivo ad altri operatori così come già accaduto nel caso di operazioni di concentrazione tra imprese di telecomunicazioni.

3.1.2. Ostacoli di tipo giuridico

136. Le ANR, al fine di individuare eventuali ostacoli di tipo giuridico devono valutare se esistano requisiti legali, regolamentari o altri vincoli normativi che possano ritardare un ingresso tempestivo nel mercato rilevante da parte di altri operatori.

137. Come nel caso delle linee affittate al dettaglio³⁷, gli unici ostacoli di tipo giuridico rinvenibili con riguardo al mercato delle linee affittate all'ingrosso sono di natura amministrativa e riguardano il rilascio dell'autorizzazione da parte delle amministrazioni locali all'esecuzione di scavi per la realizzazione di infrastrutture di rete. Tuttavia, si tratta di disposizioni amministrative che vincolano in modo uniforme qualunque operatore interessato all'attivazione del servizio, incluso l'operatore dominante.

138. Pertanto, l'Autorità ritiene che non vi sia alcuna misura legislativa, amministrativa o di altra natura, adottata a livello nazionale, che possa costituire una barriera all'entrata di tipo giuridico per il mercato delle linee affittate all'ingrosso in generale e, in particolare del segmento *trunk*.

Conclusioni sul primo criterio

139. Alla luce delle considerazioni svolte, il mercato dei circuiti *trunk* presenta tutti i requisiti di un mercato contendibile. Si tratta infatti di un mercato in cui: *i*) il valore va riducendosi man mano che gli operatori alternativi sviluppano le reti proprietarie di lunga distanza e cessano di ricorrere a circuiti affittati da parte dell'operatore dominante; *ii*) il valore dell'indice di concentrazione è in riduzione; *iii*) si manifesta una riduzione graduale dei prezzi; *iv*) non si riscontrano i problemi derivanti dalla presenza di infrastrutture difficili da duplicare, di economie di scala e di varietà non conseguibili dagli operatori alternativi e dalla necessità di sostenere ingenti costi difficili da recuperare; *v*) non si riscontrano ostacoli di tipo giuridico.

140. Di conseguenza, l'Autorità, in linea con gli orientamenti della Commissione riguardo questo specifico mercato³⁸, ritiene che il mercato in esame sia caratterizzato dall'assenza di forti ostacoli non transitori all'accesso e che, di conseguenza, il primo criterio non risulti soddisfatto.

³⁷ Cfr. par. 124 e 125 della delibera n. 315/09/CONS.

³⁸ Cfr. par 4.2.3. della "Explanatory Note, accompanying document to the Commission Recommendation on Relevant Product and Service Markets", C(2007) 5406.

141. Poiché la Raccomandazione prevede che i tre criteri debbano risultare soddisfatti cumulativamente, l'Autorità non ritiene necessario svolgere l'analisi del secondo e del terzo criterio per concludere che il mercato dei *trunk* non è suscettibile di regolamentazione *ex ante*.

D5. Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito ai risultati del test dei tre criteri per il mercato di fornitura all'ingrosso di segmenti di linee affittate su circuiti interurbani (*trunk*)?

4. DETERMINAZIONE DEL SIGNIFICATIVO POTERE DI MERCATO

4.1. Introduzione

142. Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del Codice, "si presume che un'impresa disponga di un significativo potere di mercato se, individualmente o congiuntamente con altri, gode di una posizione equivalente ad una posizione dominante, e dunque di forza economica tale da consentirle di comportarsi in misura notevole in modo indipendente dai concorrenti, dai clienti e dai consumatori".

143. L'articolo 17 del Codice ha recepito l'articolo 14 della direttiva quadro, che conforma la definizione del significativo potere di mercato (SMP) ai fini della regolamentazione di settore a quella data dalla Corte di giustizia europea per la nozione di posizione dominante ai fini del diritto della concorrenza. Una sintesi degli orientamenti della Commissione circa l'interpretazione del concetto di posizione dominante nell'industria delle comunicazioni elettroniche è contenuta nelle Linee direttrici di cui l'Autorità tiene in massimo conto nello svolgimento dell'analisi di mercato³⁹.

144. In base ai paragrafi 75 e seguenti delle Linee direttrici, per stabilire l'esistenza di un significativo potere di mercato l'Autorità si avvale di diversi indicatori quali, *inter alia*, le quote di mercato, la dimensione globale dell'impresa, il controllo di infrastrutture difficilmente duplicabili, le barriere all'ingresso, le economie di scala e di diversificazione, l'integrazione verticale, la rete di distribuzione e vendita e la concorrenza potenziale. Tali indicatori devono essere analizzati anche in un'ottica previsionale.

145. Per quanto riguarda la quota di mercato, anche se al paragrafo 76 delle Linee direttrici si afferma che nel caso di prodotti differenziati è preferibile utilizzare quote di mercato calcolate sulla base del valore delle vendite, al successivo paragrafo 77, si afferma che "spetta alle ANR decidere i criteri più adatti per misurare la presenza sul mercato", salvo però fornire alcune indicazioni circa le modalità di calcolo più adatte in alcuni dei mercati individuati dalla Raccomandazione.

146. L'articolo 17, comma 2, del Codice stabilisce, in conformità con l'articolo 82 del trattato CE, che "un'impresa può detenere un rilevante potere di mercato, ossia può detenere una posizione dominante, sia individualmente che congiuntamente con altri". Sebbene il concetto di dominanza collettiva sia in evoluzione, la Commissione e la

³⁹ Cfr. Linee direttrici, capitolo 3, punti 70-106.

giurisprudenza della Corte sono orientate a ritenere che una o più imprese detengano una posizione dominante collettiva quando in rapporto ai loro clienti e concorrenti si presentino come un'unica impresa, senza che vi sia concorrenza effettiva tra loro. Le Linee direttrici, al paragrafo 96, specificano che le Autorità nazionali di regolamentazione per valutare *ex ante* la presenza delle condizioni che possano favorire l'insorgenza di una posizione dominante collettiva, devono valutare se ricorrano le condizioni elencate nel suddetto paragrafo.

4.2. Struttura e dinamica del mercato

147. Come osservato al paragrafo 83, i circuiti *terminating* possono essere acquistati o come *input wholesale* finalizzato all'offerta di servizi di linee affittate *retail* (WpR) o come un *input* generico per il completamento delle reti di telefonia mobile (WIG). Nel primo caso si tratta dei circuiti che collegano un nodo di Telecom Italia presso il quale è attestato un operatore alternativo con la sede di un utente finale, nel secondo caso dei circuiti di rilegamento delle BTS degli operatori di rete mobile.

148. Il valore del mercato⁴⁰ nel suo complesso negli ultimi anni è rimasto sostanzialmente immutato. Come evidenziato nella Tabella 1, i ricavi totali, dopo un lieve incremento dal 2006 al 2007, nel 2008 si sono attestati su valori molto prossimi a quelli del 2006 (quasi 275 milioni di euro).

Tabella 1 – Mercato A e Mercato B: valore in ricavi ed incidenza percentuale sul totale

Circuiti	2006		2007		2008	
	Ricavi (milioni di Euro)	Incidenza percentuale	Ricavi (milioni di Euro)	Incidenza percentuale	Ricavi (milioni di Euro)	Incidenza percentuale
Utente finale-PoP (mercato A)	144,76	53,52	173,48	64,13	197,27	72,93
Bts-PoP (mercato B)	125,74	46,48	137,16	50,17	76,23	28,18
Totale	270,50	100	310,64	100	273,50	100

Fonte: elaborazioni Agcom su dati degli operatori

149. La tabella evidenzia che il valore totale del mercato è la risultante di due componenti: da un lato, la riduzione dei ricavi da rilegamenti verso BTS (mercato B), il cui valore è diminuito nel tempo fino a costituire solo il 28% dei ricavi totali da circuiti

⁴⁰ Il valore del mercato è stato calcolato escludendo i servizi accessori, quali flussi di interconnessione e raccordi interni di centrale.

terminating; dall'altro lato, l'aumento dei ricavi da rilegamenti verso le sedi finali di utente (mercato A), che costituiscono più del 70% dei ricavi totali.


150. Come illustrato al paragrafo 106, l'Autorità, alla luce delle differenti caratteristiche assunte dai due tipi di circuiti, ha ritenuto opportuno individuare due mercati separati dei segmenti terminali di linee affittate:

1. Mercato A: circuiti di rilegamento tra un punto di attestazione di un operatore alternativo presso un nodo di Telecom Italia ed una sede d'utente;
2. Mercato B: circuiti di rilegamento tra un punto di attestazione di un operatore alternativo presso un nodo di Telecom Italia ed una BTS.

151. In quanto segue, pertanto, la valutazione del significativo potere di mercato viene svolta separatamente per i due mercati.

152. Prima di passare alla valutazione del significativo potere di mercato, l'Autorità osserva che in generale i prezzi dei circuiti *terminating* si sono ridotti negli anni. La Figura 10 mostra l'andamento dei prezzi mensili di quattro tipologie di circuiti dedicati per il periodo 1999-2008, come riportati nel rapporto Teligen.

Figura 10 - Prezzi mensili circuiti *terminating*



Fonte: elaborazioni Agcom su dati Teligen

4.3. Mercato A: circuiti di rilegamento delle sedi d'utente

153. Il mercato A riguarda i circuiti che rilegano un punto di attestazione di un operatore alternativo presso un nodo di Telecom Italia con la sede di un utente finale. Si tratta di circuiti realizzati in genere attraverso portanti trasmissive di rete fissa, forniti

prevalentemente da Telecom Italia, che possiede l'unica rete di accesso diffusa capillarmente su tutto il territorio nazionale. Tuttavia sono presenti sul mercato anche altri operatori (di cui i principali sono Fastweb, Wind e Colt) dotati di infrastrutture di accesso proprietarie, che utilizzano queste ultime, oltre che per le proprie esigenze interne di rete, anche per la vendita di capacità dedicata ad altri operatori.

4.3.1. Descrizione degli indicatori utilizzati

154. L'Autorità ritiene che gli indicatori più adatti (fra quelli elencati nelle Linee direttrici) ai fini della valutazione del significativo potere di mercato nella fornitura circuiti per il rilegamento delle sedi finali d'utente siano: *i*) il livello e l'andamento delle quote di mercato; *ii*) il controllo di infrastrutture difficili da duplicare; *iii*) il contropotere di mercato da parte degli acquirenti; *iv*) l'integrazione verticale. Ciascun indicatore viene analizzato nei paragrafi che seguono.

Livello e andamento delle quote di mercato

155. Come osservato nella Tabella 1 il valore del mercato A ha subito un incremento passando da circa 144 milioni di euro a circa 196 milioni di euro dal 2006 al 2008.

156. La Tabella 2 riporta le quote di mercato in ricavi di Telecom Italia e degli altri operatori nel periodo 2006-2008. Come indicato al paragrafo 77 delle Linee direttrici, nei mercati delle linee affittate, i ricavi rappresentano il criterio di misurazione più trasparente ed adeguato per il calcolo delle quote di mercato.

Tabella 2 – Quote di mercato in ricavi (valori percentuali) e HHI

Operatori	2006	2007	2008
Telecom Italia	76,7	78,6	82,7
Altri operatori	23,3	21,4	17,3
HHI	6.058,29	6.340,15	6.933,26

Fonte: elaborazioni Agcom su dati degli operatori

157. La tabella mostra che nel complesso le quote dell'*incumbent* hanno subito un incremento negli ultimi anni e risultano, comunque, sempre superiori al 75 per cento.

Controllo di infrastrutture difficili da duplicare

158. La realizzazione di infrastrutture di accesso su rete fissa, richiede tempi molto lunghi nonché investimenti ingenti e prevalentemente non recuperabili (*sunk cost*) in caso di uscita dal mercato.

159. L'operatore *incumbent* ha effettuato gli investimenti per l'infrastruttura di rete di accesso, in una situazione di monopolio. Tale fattore, unitamente ai significativi costi fissi necessari per gli scavi e per l'installazione di una rete di accesso, ha attribuito a

Telecom Italia un notevole vantaggio competitivo. Tuttavia, negli ultimi anni un numero, seppur ridotto, di operatori ha sviluppato reti proprietarie anche nella parte di accesso la cui copertura non è, peraltro, particolarmente estesa essendo spesso limitata alle grandi aree metropolitane.

160. Alla luce delle considerazioni svolte, l'Autorità ritiene che il mercato A nel suo complesso sia caratterizzato ancora dalla difficoltà da parte degli operatori alternativi di duplicare le infrastrutture di rete dell'operatore *incumbent*.

Contropotere da parte degli acquirenti

161. In qualunque mercato i clienti che acquistano considerevoli quantità del servizio offerto sono in grado di esercitare una qualche forma di contropotere d'acquisto nei confronti del fornitore. Tale contropotere aumenta nel caso in cui i clienti abbiano la possibilità di rivolgersi a fornitori alternativi in tempi ragionevoli in risposta ad un aumento del prezzo.

162. L'Autorità osserva che nel mercato in esame, gli operatori oltre che acquistare da Telecom Italia, hanno la possibilità, in particolare in alcune aree geografiche, di rivolgersi anche ad altri operatori per l'acquisto di circuiti di rilegamento delle sedi d'utente. In questi casi dunque gli operatori alternativi sono in grado di esercitare un certo contropotere di acquisto nei confronti di Telecom Italia.

163. L'Autorità ritiene tuttavia che nel complesso il contropotere di acquisto esercitato dagli operatori alternativi non sia tale da impedire a Telecom Italia di comportarsi indipendentemente dai concorrenti nella fissazione dei prezzi dei servizi di linee dedicate per il rilegamento di sedi d'utente.

Integrazione verticale

164. Telecom Italia è tuttora l'unico operatore verticalmente integrato lungo tutta la catena tecnologica e impiantistica a livello nazionale. In virtù di ciò, Telecom Italia può provvedere ad una razionalizzazione dei costi di natura tecnico-operativa ed effettuare scelte coordinate tra livelli *wholesale* e *retail* della catena del valore.

165. Gli operatori alternativi dispongono di una minore libertà d'azione in quanto, da un lato, devono rispettare i vincoli imposti da Telecom Italia nell'acquisto di servizi intermedi e, dall'altro lato, si trovano a competere con quest'ultima nel mercato a valle.

Conclusioni sulla determinazione del significativo potere di mercato nel mercato A

166. L'Autorità ritiene che, a causa dell'elevato livello delle quote di mercato di Telecom Italia, e della loro persistenza nel tempo, si possa presumere che la stessa goda di un significativo potere di mercato. L'analisi degli altri indicatori volti all'accertamento del significativo potere di mercato conferma che nel mercato A non

sussistono condizioni di concorrenza effettiva e che l'operatore Telecom Italia detiene un significativo potere di mercato.

167. Si ritiene che la valutazione circa la concorrenzialità del mercato ed il potere di mercato di Telecom Italia non possa subire variazioni significative nell'orizzonte temporale considerato (18 mesi).

D6. Si condividono le conclusioni raggiunte dall'Autorità in merito alla determinazione del significativo potere di mercato nel mercato dei circuiti di rilegamento delle sedi d'utente (mercato A)?

4.4. Mercato B: circuiti di rilegamento delle BTS (WIG)

168. Il mercato B riguarda i circuiti *terminating* acquistati dagli operatori di rete mobile per il rilegamento delle proprie BTS. Questo tipo di circuiti può essere realizzato sia attraverso infrastrutture di rete fissa sia attraverso ponti radio.

169. Quest'ultima soluzione è quella più utilizzata dagli operatori mobili negli ultimi anni per lo sviluppo delle proprie reti, in quanto, a fronte di un maggiore investimento iniziale, presenta notevoli vantaggi in termini di facilità di realizzazione, di economicità di gestione (minori costi annui) e di possibilità di *provisioning* autogestito.

170. Il mercato B è, dunque, costituito dal totale dei circuiti dedicati utilizzati per il rilegamento delle BTS, siano essi realizzati su rete fissa o attraverso ponti radio. Esso include i circuiti di Telecom Italia – ossia la somma dei circuiti (all'ingrosso) venduti da quest'ultima ad altri operatori e dei circuiti forniti internamente a Telecom Italia Mobile - ed il totale dei circuiti realizzati dagli operatori di rete mobile su ponti radio proprietari ed utilizzati quasi esclusivamente per esigenze interne di rete.

171. I dati diffusi dall'Istituto Nazionale di Statistica⁴¹ indicano che il numero di stazioni radio base sul territorio nazionale nel 2007 era pari a 53.650. Sulla base dei dati in possesso dell'Autorità tali BTS sono distribuite tra gli operatori di rete mobile come riportato nella Tabella 3.

⁴¹ Istat, 2008, Statistiche ambientali 2008, Collana Annuario n. 10, tavola 5.14, pag. 218- 219.

Tabella 3 – Stazioni radio base (BTS) per operatore di rete mobile

MNO	# BTS	%BTS Rilegate con ponte radio proprietario sul tot. BTS operatore
TI Mobile	17.383	12,00
Vodafone	14.271	84,00
Wind	12.340	85,00
H3G	9.657	76,00
Tot.	53.650	

Fonte: elaborazioni Agcom su dati Istat e dati degli operatori.

172. La tabella mostra che, mentre Telecom Italia rilega la maggior parte delle BTS di Telecom Italia Mobile con circuiti dedicati proprietari (88 per cento, contro il 12 per cento realizzato in ponte radio), gli altri operatori di rete mobile ricorrono prevalentemente all'utilizzo dei ponti radio: Vodafone rilega solo il 16 per cento delle BTS via circuito dedicato (e l'84 per cento via ponte radio), Wind solo il 13 per cento (e l'85 per cento via ponte radio) e H3G solo circa il 24 per cento (e il 76 per cento via ponte radio).

173. In sintesi circa il 60 per cento delle BTS presenti sul territorio nazionale è rilegata attraverso ponte radio ed il restante 40 per cento attraverso circuito dedicato. Tuttavia, se si considerano solo le BTS degli operatori alternativi (Vodafone, Wind e H3G), la percentuale dei rilegamenti in ponte radio arriva all'82 per cento e quella dei rilegamenti con circuiti dedicato diminuisce fino al 17 per cento.

174. In media, ciascuna BTS utilizza rilegamenti da 5 Mbit/s, mentre quelle a maggior traffico possono necessitare di rilegamenti fino a 8 Mbit/s.

4.4.1. Descrizione degli indicatori utilizzati

175. L'Autorità ritiene che gli indicatori più adatti (fra quelli elencati nelle Linee direttrici) ai fini della valutazione del significativo potere di mercato nella fornitura servizi di rilegamento delle BTS siano: *i)* il livello e l'andamento delle quote di mercato; *ii)* il controllo di infrastrutture difficili da duplicare; *iii)* il contropotere di mercato da parte degli acquirenti; *iv)* l'integrazione verticale. Ciascun indicatore viene analizzato nei paragrafi che seguono.

Livello e andamento delle quote di mercato

176. Come osservato al paragrafo 86, i circuiti affittati per il rilegamento delle BTS sono venduti quasi esclusivamente da Telecom Italia. D'altro canto, come risulta dai dati riportati nella Tabella 3, i collegamenti venduti da Telecom Italia rivestono un ruolo

secondario per tutti gli operatori mobili, fuorché la stessa Telecom Italia, al fine di rilegare le BTS.

177. Per disporre anche di una valutazione in valore, oltre l'evidenza quantitativa fornita dalla Tabella 3, si rende la valorizzazione delle BTS rilegate attraverso ponti radio proprietari degli operatori di rete mobile, dal momento che questa modalità di rilegamento è quella prevalente.

178. Per queste ragioni, l'Autorità ha proceduto a stimare, sulla base di dati tecnici, le quote di mercato in ricavi di Telecom Italia, ottenute valorizzando i circuiti utilizzati internamente sia dalla stessa Telecom Italia sia dagli altri operatori di rete mobile (su ponti radio proprietari). In base a tale stima le quote di Telecom Italia subirebbero una notevole riduzione, attestandosi - nel 2008 - intorno al 38 per cento.

Controllo di infrastrutture difficili da duplicare

179. In linea generale, la realizzazione di infrastrutture nel settore delle telecomunicazioni, in particolare di infrastrutture di accesso, richiede, da un lato, tempi molto lunghi e, dall'altro, investimenti ingenti e prevalentemente non recuperabili (*sunk cost*) in caso di uscita dal mercato.

180. Tuttavia, nel mercato in esame, come illustrato nella Tabella 3, gli operatori di rete mobile hanno realizzato la maggior parte dei collegamenti per le proprie BTS attraverso ponti radio. Sebbene tali collegamenti, come la realizzazione di qualunque infrastruttura di accesso, comportino il sostenimento di ingenti investimenti iniziali, essi risultano comunque inferiori alla realizzazione di infrastrutture di rete fisse e comportano un minore costo rispetto all'affitto di queste ultime dall'*incumbent*. Per queste ragioni, negli ultimi anni si è assistito allo sviluppo da parte degli operatori mobili di un notevole numero di collegamenti su ponte radio, tale che questa modalità è diventata quella prevalente per il rilegamento delle BTS e quella attraverso linea affittata su rete fissa è diventata una modalità secondaria. A ciò si aggiunga che gli operatori di rete mobile hanno in progetto una progressiva ulteriore sostituzione dei circuiti su rete fissa con ponti radio.

181. Alla luce di queste considerazioni l'Autorità ritiene che nel mercato B non sussista il problema delle infrastrutture non duplicabili.

Contropotere da parte degli acquirenti

182. In qualunque mercato i clienti che acquistano considerevoli quantità del servizio offerto sono in grado di esercitare una qualche forma di contropotere d'acquisto nei confronti del fornitore. Tale contropotere aumenta nel caso in cui i clienti abbiano la possibilità di rivolgersi a fornitori alternativi in tempi ragionevoli in risposta ad un aumento del prezzo.

183. L'Autorità osserva che gli operatori mobili, pur ricorrendo via via alla realizzazione in proprio dei circuiti di rilegamento alle BTS (via ponte radio),

continuano comunque ad acquistare un numero considerevole di circuiti da Telecom Italia che consente loro di esercitare un notevole contropotere di acquisto nei confronti di quest'ultima.

184. Inoltre, in ottica prospettica, è verosimile prevedere che gli acquirenti di tali servizi ricorreranno all'acquisto di circuiti da Telecom Italia limitatamente ai casi in cui la realizzazione di ponti radio non sia possibile, o per motivi tecnici (morfologia del territorio) o a causa dei vincoli per l'inquinamento elettromagnetico che gli operatori di rete mobile devono rispettare.

185. Di conseguenza l'Autorità ritiene che, nel mercato in esame, gli operatori di rete mobile siano in grado di esercitare un considerevole contropotere di acquisto nei confronti dell'operatore dominante.

Integrazione verticale

186. Dal momento che il mercato in esame riguarda il rilegamento delle BTS degli operatori di telefonia mobile, questi ultimi, grazie alla realizzazione di tali rilegamenti su ponti radio proprietari, sono in grado di provvedere ad una razionalizzazione dei costi di natura tecnico-operativa e di effettuare scelte coordinate tra livelli *wholesale* e *retail* della catena del valore. Infatti, a differenza di quanto accade nelle reti fisse, nelle reti di telefonia mobile tutti gli operatori infrastrutturati sono verticalmente integrati lungo tutta la catena tecnologica e impiantistica.

187. Ciò consente loro di non dover necessariamente rispettare i vincoli imposti da Telecom Italia nell'acquisto di servizi intermedi.

188. Si ritiene quindi che nel mercato in esame non sussistano i problemi di natura concorrenziale derivanti dell'integrazione verticale dell'operatore dominante.

Conclusioni sulla valutazione del significativo potere di mercato nel mercato B

189. L'Autorità osserva che tutti gli indicatori analizzati nei paragrafi precedenti per il mercato in esame convergono in direzione di assenza di significativo potere di mercato.

190. In particolare, l'Autorità ha riscontrato che nel mercato in esame: *i)* non sussiste il problema delle infrastrutture difficili da duplicare; *ii)* gli operatori mobili sono in grado di esercitare un considerevole contropotere di acquisto nei confronti di Telecom Italia; *iii)* anche gli operatori mobili sono verticalmente integrati; *iv)* le quote di mercato di Telecom Italia, tenendo conto del numero di rilegamenti per BTS realizzati su ponti radio proprietari, sono inferiori al 40 per cento.

191. Alla luce di queste considerazioni, l'Autorità ritiene che il mercato B (circuiti dedicati per rilegamenti delle BTS) si configuri come un mercato concorrenziale. Si tratta infatti di un mercato il cui valore va riducendosi man mano che gli operatori mobili realizzano i rilegamenti delle BTS in proprio attraverso ponti radio e cessano di ricorrere a circuiti affittati da parte dell'operatore dominante.

192. L'Autorità, pertanto, ritiene che nel mercato in esame nessun operatore detenga un significativo potere di mercato.

D7. Si condividono le conclusioni raggiunte dall'Autorità in merito alla determinazione del significativo potere di mercato nel mercato dei circuiti di rilegamento delle BTS (mercato B)?

5. REVOCA DEGLI OBBLIGHI REGOLAMENTARI

5.1. Rimozione degli obblighi regolamentari dal mercato della fornitura all'ingrosso di segmenti di linee affittate su circuiti interurbani

193. Come illustrato nel capitolo 3, nel mercato della fornitura all'ingrosso di segmenti di linee affittate su circuiti interurbani (*trunk*) il triplo *test* non risulta superato: pertanto il mercato non è suscettibile di regolamentazione ex-ante.

194. L'Autorità ha riscontrato che la presenza di infrastrutture di rete di proprietà degli operatori alternativi fa sì che non si osservino nel mercato forti ostacoli non transitori all'accesso, per cui il primo criterio non risulta soddisfatto.

195. Per queste ragioni, l'Autorità revoca gli attuali rimedi, imposti sul mercato delle linee affittate all'ingrosso su circuiti interurbani (*trunk*) dalla delibera n. 45/06/CONS.

5.2. Rimozione degli obblighi regolamentari dal mercato della fornitura all'ingrosso di segmenti terminali di linee affittate per il rilegamento delle BTS (Mercato B)

196. L'analisi del mercato della fornitura all'ingrosso di segmenti terminali di linee affittate per il rilegamento delle BTS (Mercato B) ha mostrato che nessun operatore detiene una posizione di significativo potere di mercato, in quanto non sussiste il problema delle infrastrutture difficili da duplicare; gli operatori mobili, oltre ad essere verticalmente integrati, sono in grado di esercitare un considerevole contropotere di acquisto nei confronti di Telecom Italia e le quote di mercato di quest'ultima sono inferiori al 40 per cento.

197. L'Autorità, pertanto, revoca i rimedi imposti dalla delibera n. 45/06/CONS sul mercato di segmenti terminali di linee affittate per il rilegamento delle BTS (mercato B).

6. PRINCIPI E RIFERIMENTI NORMATIVI PER LA DEFINIZIONE DI OBBLIGHI REGOLAMENTARI NEI MERCATI RILEVANTI

198. Ai sensi del vigente quadro normativo, l'Autorità, individuati i mercati rilevanti e riscontrata la posizione dominante di una o più imprese, è chiamata a imporre misure regolamentari e a valutare l'opportunità di mantenere, modificare o revocare gli obblighi in vigore.

199. Le direttive europee, la Raccomandazione (paragrafo 3.4.) e le Linee direttrici (capitolo 4) forniscono indicazioni chiare e dettagliate sul percorso che l'Autorità segue nell'imposizione degli obblighi normativi alle imprese aventi significativo potere di mercato. Altre indicazioni a riguardo possono rinvenirsi nella Posizione Comune ERG sui Rimedi del maggio 2006.

200. Una volta individuata una situazione di significativo potere di mercato in un mercato rilevante, l'Autorità è tenuta ad imporre almeno un obbligo regolamentare all'operatore dominante (paragrafo 114 delle Linee direttrici) ed è chiamata a verificare che ogni correttivo imposto sia compatibile con il principio di proporzionalità, ovvero che l'obbligo sia basato sulla natura della restrizione della concorrenza accertata, sia giustificato alla luce degli obiettivi fondamentali perseguiti con l'azione regolamentare di cui all'articolo 8 della direttiva Quadro e agli articoli 4 e 13 del Codice e sia strettamente necessario ed adeguato al conseguimento di tali fini.

201. Con riferimento ai mercati all'ingrosso, il Codice e la direttiva accesso individuano una serie di obblighi da imporre alle imprese che dispongono di significativo potere di mercato, in particolare in materia di trasparenza, non discriminazione, separazione contabile, accesso e controllo dei prezzi, ivi incluso l'orientamento ai costi. L'intervento dell'Autorità dovrà risultare appropriato e proporzionato in relazione alla natura del problema riscontrato.

202. L'articolo 46 del Codice, che traspone in sede nazionale quanto disposto dall'art. 9 della direttiva accesso, disciplina l'obbligo di trasparenza. L'Autorità può imporre obblighi di trasparenza in relazione all'interconnessione e all'accesso, prescrivendo agli operatori di rendere pubbliche determinate informazioni quali quelle di carattere contabile, specifiche tecniche, caratteristiche della rete, termini e condizioni per la fornitura e per l'uso e prezzi. In particolare, l'Autorità può imporre che l'operatore notificato pubblichi un'offerta di riferimento sufficientemente disaggregata per garantire che gli operatori alternativi non siano costretti a pagare per risorse non necessarie al fine di ottenere il servizio richiesto. L'Autorità può precisare quali informazioni pubblicare, il grado di dettaglio richiesto e le modalità di pubblicazione delle medesime e, inoltre, con provvedimento motivato, può imporre modifiche alle offerte di riferimento.

203. La trasparenza dei termini e delle condizioni dell'accesso e dell'interconnessione, in particolare in materia di prezzi, consente di accelerare il negoziato relativo ai servizi all'ingrosso, di evitare le controversie e di garantire agli attori presenti sul mercato che il servizio non sia fornito a condizioni discriminatorie.

204. In merito agli obblighi di non discriminazione, l'articolo 47 del Codice, che traspone in sede nazionale quanto disposto dall'art. 10 della direttiva accesso, prevede che l'Autorità possa imporre all'operatore notificato di applicare condizioni equivalenti in circostanze equivalenti nei confronti di altri operatori che offrono servizi equivalenti e, inoltre, che esso fornisca a terzi servizi e informazioni garantendo condizioni ed un livello di qualità identici a quelli che assicura per i propri servizi o per i servizi forniti alle proprie società consociate o ai propri partner commerciali.

205. Inoltre l'Autorità può imporre obblighi di separazione contabile, così come espressamente disciplinato dall'articolo 48 che traspone in sede nazionale quanto disposto dall'art. 11 della direttiva accesso. In particolare, l'Autorità può obbligare un'impresa verticalmente integrata a rendere trasparenti i propri prezzi all'ingrosso ed i prezzi dei trasferimenti interni, segnatamente per garantire l'osservanza di un obbligo di non discriminazione ai sensi dell'articolo 47 del Codice o, se del caso, per evitare sovvenzioni incrociate abusive. L'Autorità può, inoltre, specificare i formati e la metodologia contabile da utilizzare.

206. Per agevolare la verifica dell'osservanza degli obblighi di trasparenza e di non discriminazione, l'Autorità può richiedere che siano prodotte le scritture contabili, compresi i dati relativi alle entrate provenienti da terzi. L'Autorità può, altresì, pubblicare tali informazioni in quanto utili per un mercato aperto e concorrenziale, nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria sulla riservatezza delle informazioni commerciali.

207. In applicazione dell'articolo 49 del Codice, che traspone in sede nazionale quanto disposto dall'art. 12 della direttiva accesso, nel caso in cui l'Autorità rilevi che il rifiuto di concedere l'accesso o la previsione di termini e condizioni non ragionevoli di effetto equivalente ostacoli lo sviluppo di una concorrenza sostenibile sul mercato al dettaglio con conseguenti effetti contrari agli interessi dell'utente finale, essa può imporre agli operatori notificati di accogliere richieste ragionevoli di accesso ed autorizzare l'uso di determinati elementi di rete e risorse correlate. Agli operatori può essere imposto, *inter alia*:

- a) di concedere a terzi un accesso a determinati elementi e/o risorse di rete, compreso l'accesso disaggregato alla rete locale;
- b) di negoziare in buona fede con le imprese che chiedono un accesso;
- c) di non revocare l'accesso alle risorse concesso in precedenza;
- d) di garantire determinati servizi all'ingrosso per rivendita da parte di terzi;

- e) di concedere un accesso alle interfacce tecniche, ai protocolli e ad altre tecnologie d'importanza decisiva, indispensabili per l'interoperabilità dei servizi o dei servizi di reti virtuali;
- f) di consentire la co-ubicazione o altre forme di condivisione degli impianti, inclusa la condivisione di condotti, edifici, piloni;
- g) di fornire determinati servizi necessari per garantire agli utenti l'interoperabilità dei servizi da punto a punto, tra cui risorse per servizi di reti intelligenti o servizi di roaming per le reti mobili;
- h) di garantire l'accesso ai sistemi di supporto operativo o sistemi software analoghi necessari per garantire eque condizioni di concorrenza nella fornitura dei servizi;
- i) di interconnettere reti o risorse di rete.

208. L'Autorità può, inoltre, associare a tali obblighi condizioni di equità, ragionevolezza, tempestività. Nel valutare l'opportunità di imporre gli obblighi summenzionati, e soprattutto nel valutare se tali obblighi siano proporzionati agli obiettivi ed ai principi dell'attività di regolamentazione, così come espressamente disciplinato dall'articolo 13 del Codice che traspone in sede nazionale quanto disposto dall'art. 5 della direttiva accesso e dall'art. 8 della direttiva quadro, l'Autorità tiene conto, in particolare, dei seguenti fattori:

- a) fattibilità tecnica ed economica dell'uso o dell'installazione di risorse concorrenti, a fronte del ritmo di evoluzione del mercato, tenuto conto della natura e del tipo di interconnessione e di accesso in questione;
- b) fattibilità della fornitura dell'accesso proposto, alla luce della capacità disponibile;
- c) investimenti iniziali del proprietario della risorsa, tenendo conto dei rischi connessi a tali investimenti;
- d) necessità di tutelare la concorrenza a lungo termine;
- e) eventuali diritti di proprietà intellettuale applicabili;
- f) fornitura di servizi paneuropei.

209. Infine, qualora l'analisi del mercato riveli che l'assenza di un'effettiva concorrenza comporti il mantenimento di prezzi di interconnessione e di accesso ad un livello eccessivamente elevato o la compressione degli stessi a danno dell'utenza finale, l'Autorità, in applicazione dell'articolo 50 del Codice, che traspone in sede nazionale quanto disposto dall'art. 13 della direttiva accesso, può imporre obblighi in materia di recupero dei costi e controlli dei prezzi, tra cui l'obbligo che i prezzi siano orientati ai costi, nonché l'obbligo di disporre di un sistema di contabilità dei costi. L'Autorità tiene conto degli investimenti effettuati dall'operatore e gli consente un'equa remunerazione del capitale investito, di volume congruo, in considerazione dei rischi connessi e degli investimenti per lo sviluppo di reti e servizi innovativi.

210. L’Autorità provvede affinché tutti i meccanismi di recupero dei costi o metodi di determinazione dei prezzi resi obbligatori servano a promuovere l’efficienza e la concorrenza sostenibile ed ottimizzino i vantaggi per i consumatori. Al riguardo l’Autorità può anche tener conto dei prezzi applicati in mercati concorrenziali comparabili. Qualora un operatore abbia l’obbligo di orientare i propri prezzi ai costi, ha l’onere della prova che il prezzo applicato si basa sui costi, maggiorati di un ragionevole margine di profitto sugli investimenti. Per determinare i costi di un’efficiente fornitura di servizi, l’Autorità può approntare una metodologia di contabilità dei costi indipendente da quella usata dagli operatori. L’Autorità può esigere che un operatore giustifichi pienamente i propri prezzi e, ove necessario, li adegui. L’Autorità provvede affinché, qualora sia imposto un sistema di contabilità dei costi a sostegno di una misura di controllo dei prezzi, sia pubblicata una descrizione, che illustri quanto meno le categorie principali di costi e le regole di ripartizione degli stessi. La conformità al sistema di contabilità dei costi è verificata da un organismo indipendente dalle parti interessate, avente specifiche competenze, incaricato dall’Autorità. E’ pubblicata annualmente una dichiarazione di conformità al sistema.

6.1.Valutazione delle problematiche competitive nei mercati dei segmenti terminali di linee affittate

211. Sulla base delle risultanze dell’analisi di mercato svolta nei capitoli precedenti, l’Autorità ha individuato Telecom Italia quale operatore detentore di significativo potere di mercato nel mercato dei servizi di linee affittate all’ingrosso per il rilegamento tra un punto di attestazione di un operatore alternativo presso un nodo di Telecom Italia ed una sede d’utente.

212. Tale individuazione discende dalla constatazione dell’elevata quota di mercato tuttora detenuta da Telecom Italia e dall’esame degli altri indicatori circa le caratteristiche strutturali del mercato. Tutti questi elementi conferiscono a Telecom Italia la possibilità di comportarsi in misura notevole in modo indipendente dai concorrenti, dai clienti e, in definitiva, dai consumatori. Infatti, la presenza di infrastrutture difficili da duplicare, l’assenza di un adeguato contropotere di acquisto da parte degli acquirenti del servizio, nonché l’integrazione verticale di Telecom Italia in tutti gli stadi della catena del valore, pongono l’azienda nella posizione di poter adottare comportamenti anticompetitivi. In particolare, Telecom Italia, in virtù della sua condizione di operatore dominante nel mercato dei servizi di linee affittate all’ingrosso per il rilegamento di sedi d’utente finali e della sua integrazione verticale nei corrispondenti mercati a valle, può adottare comportamenti volti ad ostacolare la competizione nei mercati dei servizi di linee affittate al dettaglio.

213. La più immediata delle pratiche anticompetitive che Telecom Italia potrebbe attuare, in virtù del suo controllo di infrastrutture di rete di accesso essenziali e difficili da duplicare, è il rifiuto dell’accesso a queste ultime ad operatori concorrenti nei mercati

a valle. In assenza di un obbligo di accesso alle infrastrutture essenziali, infatti, gli operatori alternativi dovrebbero sostenere livelli di investimento tali da scoraggiare il loro ingresso o la loro espansione nei mercati delle linee affittate al dettaglio.

214. Anche in presenza di un obbligo di fornitura dell'accesso, l'operatore Telecom Italia potrebbe comunque alterare a proprio vantaggio la competizione nel mercato a valle agendo sia sulla variabile prezzo, sia su variabili differenti dal prezzo.

215. In primo luogo, la presenza di una posizione di forza economica di Telecom Italia nei mercati delle linee affittate all'ingrosso potrebbe indurre quest'ultima ad adottare pratiche di compressione dei margini (*margin o price squeeze*) fra i prezzi al dettaglio ed i corrispondenti prezzi all'ingrosso. Telecom Italia potrebbe ridurre la differenza fra prezzi al consumo e prezzi di accesso ad un livello tale da impedire lo sviluppo di una concorrenza sostenibile. In particolare, la riduzione potrebbe avvenire sia mediante la vendita di servizi *wholesale* ai propri concorrenti a prezzi superiori ai costi sottostanti (fornendo implicitamente i medesimi servizi alle proprie divisioni commerciali a prezzi inferiori), sia mediante la vendita di tali servizi *wholesale* ai concorrenti e alle proprie divisioni al livello di costo, ma praticando prezzi predatori nel mercato al dettaglio, sia infine, ricorrendo ad una combinazione delle prime due strategie.

216. In secondo luogo, al fine di ostacolare la concorrenza nei mercati a valle, Telecom Italia potrebbe agire su variabili differenti dal prezzo, quali le condizioni tecnico/qualitative di fornitura, i tempi di fornitura (nel seguito anche *provisioning*), di ripristino (nel seguito anche *assurance*) e di disponibilità del servizio. La contemporanea presenza nei mercati a monte e a valle permetterebbe a Telecom Italia di attuare pratiche che possono definirsi di *Service Level Agreement squeeze*, che si sostanziano nell'applicazione di condizioni di *provisioning*, *assurance* e di disponibilità alle proprie offerte all'ingrosso, tali da impedire agli acquirenti di queste offerte di competere con le condizioni di *assurance*, di *provisioning* e di disponibilità offerte da Telecom Italia sul mercato al dettaglio.

217. Infine, anche in assenza di strategie di compressione dei margini economici o tecnici, Telecom Italia potrebbe comunque sfruttare a proprio vantaggio l'accesso privilegiato ad informazioni tecniche e commerciali di cui dispone. Telecom Italia, in quanto fornitore dei servizi di linee affittate all'ingrosso su segmenti terminali, potrebbe fare un uso improprio di informazioni circa i clienti degli operatori cui fornisce accesso trasferendole alle proprie divisioni commerciali che potrebbero così effettuare offerte mirate ad i clienti dei propri concorrenti.

218. Alla luce delle problematiche competitive evidenziate nei punti precedenti l'Autorità intende imporre a Telecom Italia, con riferimento alla fornitura dei servizi all'ingrosso di segmenti terminali di linee affittate per il rilegamento di sedi d'utente, obblighi regolamentari in materia di: *i*) accesso ed uso di determinate risorse di rete; *ii*) trasparenza; *iii*) non discriminazione ; *iv*) separazione contabile; *v*) controllo dei prezzi; *vi*) contabilità dei costi.

7. PROPOSTA DI REGOLAMENTAZIONE DEL MERCATO DELLA FORNITURA ALL'INGROSSO DI SEGMENTI TERMINALI DI LINEE AFFITTATE PER IL RILEGAMENTO DI SEDI D'UTENTE

7.1.Obblighi in materia di accesso e di uso di determinate risorse di rete

219. Come evidenziato nel paragrafo sulla valutazione delle problematiche competitive, l'Autorità ritiene che Telecom Italia, in virtù del controllo di infrastrutture di rete di accesso essenziali e difficili da duplicare, possa porre in atto strategie di *market foreclosure*, rifiutando l'accesso a tali infrastrutture agli operatori concorrenti nei mercati a valle. In assenza di uno specifico obbligo di accesso è quindi probabile che Telecom Italia si rifiuti di concludere accordi di interconnessione alla propria rete. Pertanto, l'Autorità ritiene proporzionata e giustificata l'imposizione a Telecom Italia, ai sensi dell'articolo 49 del Codice, di un obbligo di accesso.

220. L'Autorità ritiene pertanto che Telecom Italia debba continuare ad essere sottoposta all'obbligo di fornitura all'ingrosso dei servizi di segmenti terminali di linee affittate per il rilegamento di sedi d'utente, forniti sia su tecnologia tradizionale, sia su tecnologia Ethernet.

221. L'imposizione di questo obbligo a tutti i circuiti *terminating* per il rilegamento di sedi d'utente, a prescindere dalla tecnologia sottostante, è volta a consentire agli operatori alternativi di poter acquistare servizi *terminating* di linee affittate su tecnologia tradizionale e su tecnologia Ethernet, al fine di poter rivendere i corrispondenti servizi nei mercati *retail*.

222. Al fine di garantire l'efficacia di questo obbligo, appare altresì opportuno imporre a Telecom Italia l'obbligo di fornitura dei servizi accessori di interconnessione e di raccordo interno di centrale.

<p>D8. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di imporre a Telecom Italia l'obbligo di accesso e di uso di determinate risorse di rete nel mercato della fornitura all'ingrosso di segmenti terminali di linee affittate per il rilegamento di sedi d'utente?</p>

7.2.Obbligo di trasparenza

223. L'Autorità ritiene che, al fine di garantire agli operatori alternativi informazioni economiche, tecniche e procedurali, alle quali questi ultimi avrebbero difficilmente accesso, Telecom Italia continui ad essere sottoposta all'obbligo di trasparenza nella

fornitura all'ingrosso di segmenti terminali di linee affittate per il rilegamento di sedi d'utente, ai sensi dell'art. 46 del Codice. Tale obbligo mira ad evitare che Telecom Italia possa sfruttare l'accesso privilegiato ad informazioni tecniche e commerciali connesse a tali servizi ed utilizzarle a proprio vantaggio.

224. L'obbligo di trasparenza, inoltre, consente la verifica del rispetto dell'obbligo di non discriminazione, di cui al paragrafo successivo, dal momento che molte delle informazioni necessarie per tale verifica non sarebbero altrimenti disponibili. Pertanto, l'Autorità ritiene che l'imposizione dell'obbligo di trasparenza sia basata sulla natura del problema, sia proporzionata e giustificata.

225. In particolare l'Autorità ritiene che Telecom Italia debba pubblicare su base annuale un'offerta di riferimento per i servizi di fornitura all'ingrosso di segmenti terminali di linee affittate per il rilegamento di sedi d'utente.

226. Tale offerta, di validità annuale, dovrà essere sottoposta all'approvazione dell'Autorità e dovrà contenere condizioni tecnico-economiche dettagliate e disaggregate, nonché modalità di fornitura garantite da adeguate penali.

227. Con riferimento alle condizioni tecniche di fornitura, Telecom Italia deve predisporre *Service Level Agreement* (SLA), differenziati in SLA base e SLA premium, contenenti il dettaglio dei processi e dei tempi di *provisioning* e *assurance* per ciascun elemento dei servizi e degli *standard* di qualità adottati, corredati da congrue penali in caso di ritardato e/o mancato adempimento agli obblighi contrattuali.

228. L'Autorità ritiene altresì opportuno che, in caso di circostanze eccezionali non prevedibili alla data della presentazione delle offerte di riferimento, Telecom Italia possa introdurre modifiche delle condizioni tecniche e/o economiche di fornitura dei servizi in questione, comunicando per iscritto all'Autorità la proposta di modifica dell'offerta unitamente alle motivazioni tecniche ed economiche, nonché alle giustificazioni comprovanti l'eccezionalità della circostanza e la non prevedibilità della stessa. L'Autorità provvederà poi ad approvare la variazione con eventuali modifiche. Al fine di consentire agli operatori alternativi di adeguarsi alle suddette variazioni, queste ultime entreranno in vigore dopo trenta giorni dalla loro approvazione, se le variazioni riguardano le sole condizioni economiche, e dopo novanta giorni, se le variazioni riguardano le condizioni tecniche.

229. L'Autorità ritiene opportuno che Telecom Italia fornisca un'adeguata informazione circa le attività programmate sia per il miglioramento della propria rete di accesso, sia per gli sviluppi tecnologici ed architetture della stessa rete. Si tratta di garanzie di trasparenza necessarie al fine di rafforzare la tutela del principio di non discriminazione nella fornitura dei servizi di accesso all'ingrosso, tra cui il servizio oggetto del presente provvedimento, grazie alla riduzione delle asimmetrie informative degli operatori alternativi. A tal riguardo, in linea con le valutazioni già effettuate dall'Autorità nell'analisi dei rimedi dei mercati dell'accesso da rete fissa (delibera n. 525/09/CONS), si ritiene che le misure di cui ai Gruppi di Impegni n. 5 e n. 6, relativi

alla comunicazione all'Autorità e agli operatori alternativi dei Piani Tecnici per la Qualità della Rete Fissa di Accesso, nonché dei Piani Tecnici per lo Sviluppo della Rete Fissa di Accesso, concorrano a tale scopo.

D9. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di imporre a Telecom Italia l'obbligo di trasparenza nel mercato della fornitura all'ingrosso di segmenti terminali di linee affittate per il rilegamento di sedi d'utente?

7.3. Obbligo di non discriminazione

230. L'Autorità ritiene che Telecom Italia, anche se sottoposta ad un obbligo di accesso, possa sfruttare la propria condizione di operatore dominante nei mercati all'ingrosso dei segmenti terminali di linee affittate, nonché la sua integrazione nel mercato a valle, al fine di ostacolare la competizione in quest'ultimo, agendo tanto sulle condizioni economiche quanto sulle condizioni e modalità tecniche di fornitura.

231. Per garantire che gli operatori alternativi possano competere effettivamente con Telecom Italia sul mercato in esame è necessario, dunque, che si assicuri un *level playing field* tra gli stessi e l'*incumbent*. A tal fine, è necessario che l'accesso al servizio analizzato sia fornito in modo non discriminatorio. Telecom Italia deve, infatti, offrire agli operatori alternativi il servizio all'ingrosso alle stesse condizioni economiche e tecniche a cui fornisce il medesimo servizio alle proprie divisioni interne. In particolare, Telecom Italia deve condividere con gli operatori alternativi tutte le informazioni necessarie relative alle infrastrutture di accesso utilizzate ed applicare le medesime procedure relativamente alla gestione degli ordinativi ed alla fornitura dei circuiti affittati, affinché si eviti che Telecom Italia possa servirsi di tali informazioni per acquisire indebitamente un vantaggio commerciale. Le Offerte di Riferimento ed i *Service Level Agreement* sono strumenti importanti al fine di garantire l'effettiva attuazione del principio di non discriminazione.

232. Alla luce di quanto sopra, l'Autorità ritiene che l'imposizione a Telecom Italia, ai sensi dell'articolo 47 del Codice, dell'obbligo di non discriminazione in aggiunta all'obbligo di accesso, sia basata sulla natura del problema, sia proporzionata e sia giustificata. In base a tale obbligo, Telecom Italia deve applicare condizioni di fornitura di natura economica e tecnica equivalenti in circostanze equivalenti nei confronti di altri operatori che offrono servizi equivalenti e deve fornire a questi ultimi servizi ed informazioni alle stesse condizioni di quelle che fornisce alle proprie divisioni commerciali, alle società collegate o controllate.

233. Con riferimento alle condizioni economiche di fornitura, l'Autorità ritiene che Telecom Italia debba applicare i medesimi prezzi sia agli operatori interconnessi, sia alle proprie divisioni commerciali ed alle società collegate o controllate, al fine di

garantire che le condizioni economiche praticate ai clienti finali risultino replicabili da parte di un operatore alternativo efficiente. Con riferimento alle condizioni tecniche di fornitura, Telecom Italia deve fornire i servizi all'ingrosso di segmenti terminali di linee affittate mediante l'impiego delle medesime tecnologie che essa stessa impiega nei servizi offerti alle proprie divisioni commerciali ed alle società controllate, collegate e controllanti per la predisposizione dei servizi al dettaglio. In particolare, al fine di permettere agli operatori alternativi di replicare le offerte praticate da Telecom Italia ai clienti finali, quest'ultima dovrà garantire nel mercato all'ingrosso tempi di *provisioning* e *assurance* almeno equivalenti a quelli applicati alle proprie divisioni commerciali per la predisposizione dei servizi al dettaglio.

234. L'Autorità ritiene altresì opportuno ribadire l'obbligo di separazione amministrativa di cui all'art. 2, comma 12, lett. f) della legge n. 481 del 14 novembre 1995 e di rafforzare le garanzie di non discriminazione già presenti nella regolamentazione precedente, attraverso la previsione di alcune misure che costituiscono, tra l'altro, già oggetto degli Impegni volontari di Telecom Italia approvati con delibera n. 718/08/CONS e che appaiono particolarmente rilevanti ai fini della garanzia di un effettivo *level playing field* nei mercati dell'accesso.

235. In particolare, in linea con le considerazioni svolte dall'Autorità in occasione della definizione dei rimedi per i mercati dell'accesso da rete fissa (delibera n. 525/09/CONS), l'Autorità ritiene che Telecom Italia debba garantire che il personale della funzione incaricata di fornire servizi di accesso all'ingrosso (al momento denominata Open Access) non svolga alcuna attività commerciale di vendita presso i clienti finali; tale previsione garantisce peraltro la conformità a quanto previsto dalla delibera n. 718/08/CONS che rende vincolante il Gruppo di Impegni n. 11.

236. Inoltre, al fine di garantire in maniera più efficace il rispetto del principio di parità di trattamento, l'Autorità ritiene che Telecom Italia debba implementare un sistema automatizzato di gestione delle attività di *provisioning* dei servizi di accesso all'ingrosso, tra cui il servizio analizzato. Anche tale sistema deve garantire la conformità a quanto previsto dalla delibera n. 718/08/CONS che rende vincolante il Gruppo di Impegni n. 1, ed in particolare i punti n. 1.1.-1.5., in linea con le considerazioni svolte dall'Autorità in occasione della definizione dei rimedi per i mercati dell'accesso da rete fissa (delibera n. 525/09/CONS).

237. Inoltre, per consentire la verifica del rispetto del principio di non discriminazione, l'Autorità ritiene necessario che Telecom Italia presenti all'Autorità su base semestrale una adeguata reportistica recante i tempi di fornitura, ripristino, disattivazione e disponibilità del servizio di linee affittate per il rilegamento di sedi d'utente e relative prestazioni associate e servizi accessori.

238. Per garantire il rispetto del principio di parità interna/esterna, nonché un rapido ed efficace controllo del livello di qualità dei servizi di accesso all'ingrosso offerti da Telecom Italia, l'Autorità ritiene opportuno che quest'ultima, in aggiunta alla

reportistica di cui al punto precedente, predisponga, fornendo adeguate garanzie di trasparenza, un sistema di monitoraggio delle prestazioni delle proprie funzioni incaricate di fornire servizi di accesso all'ingrosso. In linea con le considerazioni svolte dall'Autorità in occasione della definizione dei rimedi per i mercati dell'accesso da rete fissa (delibera n. 525/09/CONS), si ritiene che tali misure garantiscano peraltro la conformità a quanto previsto dalla delibera n. 718/08/CONS che rende vincolanti i Gruppi di Impegni n. 3 e 4.

D10. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di imporre a Telecom Italia l'obbligo di non discriminazione nel mercato della fornitura all'ingrosso di segmenti terminali di linee affittate per il rilegamento di sedi d'utente?

7.4. Obbligo di separazione contabile

239. L'Autorità ritiene che gli effetti anticompetitivi derivanti dall'integrazione verticale di Telecom Italia possano essere efficacemente prevenuti attraverso, *inter alia*, la redazione di scritture contabili separate per ogni mercato dei diversi livelli della catena produttiva, e per ogni servizio ad esso appartenente, nei quali la stessa Telecom Italia detiene un significativo potere di mercato.

240. Per questa ragione, l'Autorità, ai sensi dell'art. 48 del Codice ritiene opportuno imporre a Telecom Italia, per il mercato rilevante individuato l'obbligo di separazione contabile, in base al quale Telecom Italia deve rendere trasparenti i prezzi del servizio all'ingrosso venduto ad altri operatori ed i prezzi dei trasferimenti interni (*transfer charge*) derivanti dall'autoproduzione di servizi equivalenti ai servizi regolamentati venduti agli altri operatori.

241. L'obbligo di separazione contabile permette la verifica dell'obbligo di non discriminazione e, contemporaneamente, della non sussistenza di sussidi incrociati tra i servizi.

242. L'attuazione dell'obbligo di separazione contabile presuppone la definizione del perimetro impiantistico del mercato. Ciò consente di individuare gli elementi tecnici utilizzati per la produzione di ciascun servizio venduto all'esterno o fornito internamente, e di calcolare i relativi costi di rete. A questi ultimi, per ottenere il costo totale del singolo servizio, vanno aggiunti gli ammortamenti, i costi del personale e tutti gli altri costi riconducibili al servizio compreso il costo del capitale (*weighted average cost of capital* - WACC).

243. A tali costi corrispondono, nel Conto Economico, i ricavi derivanti dalla vendita o fornitura interna del servizio e, nello Stato Patrimoniale, le attività e le passività pertinenti (vedi *infra* contabilità dei costi e condizioni attuative).

244. Per quanto riguarda i servizi forniti internamente, Telecom Italia, nel Conto Economico relativo al mercato in esame, deve dare evidenza dei trasferimenti interni attraverso l'iscrizione in contabilità di poste figurative (*transfer charge*) che rappresentano i ricavi figurativi generati ed i costi figurativi sostenuti per la fornitura interna (o autoproduzione) dei servizi all'ingrosso di segmenti terminali di linee affittate.

245. Per quanto riguarda i servizi venduti ad altri operatori, in base all'obbligo di separazione contabile, l'Autorità ritiene opportuno che Telecom Italia, nel Conto Economico di ciascun mercato dia evidenza dei ricavi generati e dei costi sostenuti per la produzione dei servizi di circuiti terminali di linee affittate all'ingrosso per il rilegamento di sedi d'utente, prestazioni associate e relativi servizi accessori.

246. L'Autorità, inoltre, ritiene opportuno che Telecom Italia dia evidenza delle quantità scambiate, sia per i servizi forniti internamente che per quelli venduti all'esterno, al fine di garantire il rispetto dell'obbligo di non discriminazione. A tal riguardo, si osserva che le informazioni contabili relative ai servizi forniti internamente devono presentare lo stesso livello di dettaglio di quelle relative ai servizi equivalenti venduti all'esterno, riportate in offerta di riferimento. I prezzi dei *transfer charge* relativi ai servizi forniti internamente sono quelli dei servizi equivalenti risultanti dall'offerta di riferimento.

247. Telecom Italia, inoltre, deve predisporre una sezione di confronto tra ciascun servizio presente nell'offerta di riferimento e l'equivalente servizio fornito internamente, illustrando eventuali differenze derivanti dalla necessità di utilizzare funzionalità di rete e attività differenti per la vendita esterna e per la fornitura interna.

248. In linea con le considerazioni svolte dall'Autorità in occasione della definizione dei rimedi per i mercati dell'accesso da rete fissa (delibera n. 525/09/CONS), si osserva, peraltro, che le misure suesposte costituiscono oggetto del Gruppo di Impegni n. 8, in base al quale Telecom Italia predispone, e sottopone all'approvazione dell'Autorità, all'interno di appositi contratti di servizio, le condizioni economiche di cessione interna corrispondenti ai servizi di accesso all'ingrosso, tra cui i servizi di linee affittate per il rilegamento di sedi d'utente di cui al presente provvedimento, forniti dalla funzione Open Access – o da qualsiasi altra funzione di Telecom Italia cui siano attribuite le competenze nella fornitura dei servizi di accesso all'ingrosso - alle funzioni commerciali di Telecom Italia.

249. Il Gruppo di Impegni n. 8 prevede, altresì, che Telecom Italia, all'interno della contabilità regolatoria disciplinata dal presente provvedimento, predisponga e sottoponga all'approvazione dell'Autorità, evidenza contabile separata relativa ad Open Access - o a qualsiasi altra funzione di Telecom Italia cui siano attribuite le competenze relative alla fornitura dei servizi di accesso all'ingrosso, tra cui i servizi di linee affittate per il rilegamento di sedi d'utente di cui al presente provvedimento. In tal senso, in linea con le considerazioni svolte dall'Autorità in occasione della definizione dei rimedi per i mercati dell'accesso da rete fissa (delibera n. 525/09/CONS), si ritiene che quanto

previsto dal Gruppo di Impegni n. 8 risulti in linea e rafforzi le disposizioni dell'Autorità in materia di separazione contabile.

D11. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di imporre a Telecom Italia l'obbligo di separazione contabile nel mercato della fornitura all'ingrosso di segmenti terminali di linee affittate per il rilegamento di sedi d'utente?

7.5. Obbligo di controllo dei prezzi

250. L'analisi svolta ha identificato Telecom Italia quale operatore che detiene significativo potere di mercato nella fornitura all'ingrosso di segmenti terminali di linee affittate per il rilegamento di sedi d'utente. L'assenza di una effettiva concorrenza in tali mercati potrebbe far sì che l'operatore dominante pratici prezzi eccessivamente elevati ovvero comprima i margini a danno dell'utenza finale.

251. L'Autorità, al fine di promuovere l'efficienza e la concorrenza e di massimizzare i vantaggi per i consumatori, ritiene opportuno, ai sensi dell'art. 50 del Codice, imporre a Telecom Italia un obbligo di controllo dei prezzi nel mercato esaminato. Al riguardo, l'Autorità ritiene opportuno applicare ai prezzi dei servizi di linee affittate all'ingrosso per il rilegamento delle sedi di utente un meccanismo di programmazione dei prezzi (*Network Cap – IPC - X*) per il triennio 2010-2012. Rispetto all'orientamento al costo, il *Network Cap* può, da un lato, costituire un incentivo per Telecom Italia all'incremento della propria efficienza produttiva e, dall'altro lato, assicurare maggiore certezza regolamentare agli operatori alternativi.

252. L'Autorità ritiene, quindi, che i guadagni di efficienza conseguibili negli anni 2010- 2012 da Telecom Italia nell'offerta dei servizi di linee affittate per il rilegamento di sedi d'utente debbano essere trasferiti nelle condizioni economiche attraverso il citato *Network Cap*, con un valore della X differenziato per i seguenti panieri:

Paniere A (segmenti terminali su tecnologia PDH e SDH con capacità trasmissive fino a 155 Mbps incluse): IPC – 9,6%;

Paniere B (segmenti terminali su tecnologia PDH e SDH con capacità trasmissive da 155 Mbps escluse fino a 2,5Gbps incluse): IPC – 0%;

Paniere C (segmenti terminali offerti su tecnologia Ethernet): IPC – 0%.

253. La differenziazione tra il Paniere A ed il Paniere B è mantenuta in un'ottica di continuità con la delibera n. 45/06/CONS, nonché di congruenza con le evidenze relative alle dinamiche di costo fornite dalla contabilità regolatoria degli anni 2005, 2006 e 2007. I prezzi per l'anno 2010 sono calcolati applicando i vincoli del *cap* ai prezzi approvati con l'Offerta di Riferimento dell'anno 2009.

254. Infine, con riferimento al Paniere C, riferito ai circuiti offerti con tecnologia Ethernet, precedentemente non sottoposti a regolamentazione, l’Autorità osserva che si tratta di servizi innovativi, ancora in fase di sviluppo e per i quali le evidenze di mercato non sono ancora stabili. Per queste ragioni, si ritiene opportuno prevedere un vincolo di prezzo analogo a quello dei circuiti con capacità superiore a 155 Mbps, pari a IPC – 0%.

D12. Si condivide l’orientamento dell’Autorità di imporre a Telecom Italia l’obbligo di controllo dei prezzi nel mercato della fornitura all’ingrosso di segmenti terminali di linee affittate per il rilegamento di sedi d’utente?

7.6.Obbligo di contabilità dei costi

255. L’Autorità, per verificare il rispetto da parte di Telecom Italia degli obblighi di controllo dei prezzi imposti nel mercato in esame, limitatamente ai circuiti forniti in tecnologia tradizionale, deve avere evidenza dei costi sostenuti da Telecom Italia per la fornitura del servizio.

256. Pertanto, l’Autorità ritiene opportuno, ai sensi dell’art. 50 del Codice, imporre a Telecom Italia l’obbligo di redigere una contabilità dei costi per ogni singolo servizio, fornito internamente o venduto esternamente, appartenente al mercato esaminato.

257. Una contabilità di questo tipo consente di evitare che si verifichino doppie attribuzioni di costi a servizi diversi, dal momento che alcuni di questi servizi utilizzano gli stessi elementi di rete ed, al contempo, consente all’Autorità di avere informazioni sul tasso di sostituzione delle attività, sul livello di manutenzione della rete e, quindi, sulla qualità dei servizi offerti.

258. Il calcolo del costo dei servizi è effettuato attribuendo a ciascuno di essi in primo luogo i costi direttamente causati dalla loro fornitura e quei costi per cui tale attribuzione è possibile, in via indiretta attraverso, un *driver* di costo. Al costo unitario così determinato viene poi applicata una maggiorazione (*mark-up*) attraverso la quale il servizio partecipa al recupero dei costi comuni, intendendo per tali quei costi che non possono essere messi in relazione diretta o indiretta (attraverso un *driver* di costo) al servizio considerato. Infatti, in un’ottica di efficienza economica, tutti i servizi forniti da un operatore multi-prodotto sono chiamati a contribuire al recupero dei costi comuni.

259. I principali metodi per il calcolo del *mark-up* volto al recupero dei costi comuni sono l'*Equal Proportionate Mark-Up* (EPMU) e l'applicazione dei prezzi alla *Ramsey* (*Ramsey Pricing*)⁴².

260. Inoltre, secondo l'Autorità, in base all'obbligo di contabilità dei costi, il Conto Economico di ciascun servizio dovrebbe evidenziare: per i servizi venduti agli operatori alternativi, i ricavi conseguiti dalla vendita esterna del servizio; per i servizi forniti internamente i ricavi figurativi (*transfer charge*) derivanti dalla cessione interna dei servizi; i costi sostenuti per la produzione di ciascun servizio. Questi ultimi dovrebbero essere distinti in ammortamenti, personale e costi esterni (con l'indicazione delle quote eventualmente versate ad altri operatori). I conti economici dovrebbero riportare tra gli ammortamenti il dettaglio separato degli aggiustamenti CCA, ove tale modalità di valutazione dei costi sia prevista.

261. Per quanto riguarda gli Stati Patrimoniali, l'Autorità ritiene che essi debbano riportare il totale delle attività relative a ciascun servizio, suddivise in attività correnti ed attività non correnti (immobilizzazioni immateriali, immobilizzazioni materiali ed altre attività non correnti) ed il totale delle passività relative a ciascun servizio, suddivise in passività correnti e passività non correnti. Inoltre, lo Stato Patrimoniale di ciascun servizio dovrebbe indicare la redditività del capitale e i relativi aggiustamenti CCA, ove tale modalità di valutazione dei costi sia prevista.

262. L'Autorità ritiene, infine, che Telecom Italia debba presentare, congiuntamente alle scritture contabili, dei prospetti di dettaglio che documentino la formazione dei costi unitari di ciascun servizio, sulla base dei costi pertinenti e delle quantità prodotte.

D13. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di imporre a Telecom Italia l'obbligo di contabilità dei costi nel mercato della fornitura all'ingrosso di segmenti terminali di linee affittate per il rilegamento di sedi d'utente?

Tutto ciò premesso e considerato,

⁴² Per un dettaglio delle due metodologie si rimanda alla delibera n. 525/09/CONS, par. 90 dell'Allegato B.

DELIBERA

Capo I

DEFINIZIONE DEI MERCATI RILEVANTI E VALUTAZIONE DEL SIGNIFICATIVO POTERE DI MERCATO

Art. 1 Definizioni

1. Ai fini del presente provvedimento si intende per:
 - a. “Autorità”: Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, istituita dall’art. 1, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249;
 - b. “Codice”: il “Codice delle comunicazioni elettroniche” adottato con Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;
 - c. “autorizzazione generale”: il regime giuridico che disciplina la fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica, anche ad uso privato, ed i relativi obblighi specifici per il settore applicabili a tutti i tipi o a tipi specifici di servizi e di reti di comunicazione elettronica, conformemente al Codice;
 - d. “operatore”, un’impresa titolare di autorizzazione generale;
 - e. “operatore notificato”: l’operatore identificato, ai sensi dell’art. 52 del Codice, come operatore avente significativo potere di mercato in uno o più mercati rilevanti oggetto del presente provvedimento;
 - f. “operatore alternativo”: impresa autorizzata a fornire una rete pubblica di comunicazioni, o una risorsa correlata, diversa dall’operatore notificato (*Other Authorised Operators* o OAOs);
 - g. “segmenti terminali di linee affittate”, ovvero “segmenti *terminating*”: circuiti di capacità dedicata in tecnica digitale o analogica, tra un punto terminale di rete ed un punto di attestazione presso un nodo di Telecom Italia;
 - h. “circuiti interurbani di linee affittate”, ovvero “segmenti *trunk*”: circuiti di capacità dedicata tra nodi di Telecom Italia appartenenti a bacini trasmissivi differenti;

- i. “servizi accessori”, ovvero servizi di interconnessione alla rete trasmissiva regionale ed alla rete trasmissiva locale;
- j. “flussi di interconnessione alla rete trasmissiva regionale”: circuiti di capacità dedicata tra PoP dell’operatore alternativo ed un punto di consegna di servizi all’ingrosso presso un nodo della rete trasmissiva regionale di Telecom Italia. Tale servizio è impiegato anche quando il PoP è co-locato presso un nodo della rete trasmissiva regionale per la raccolta di servizi da nodi di pari livello;
- k. “flussi di interconnessione alla rete trasmissiva locale”: circuiti di capacità dedicata tra il punto di presenza (di seguito anche PoP, Point of Presence) dell’operatore alternativo ed un punto di consegna di servizi all’ingrosso presso un nodo della rete trasmissiva locale (SL) di Telecom Italia. Tale servizio è impiegato anche quando il PoP è co-locato presso un nodo della rete trasmissiva locale (Stadio di Linea di seguito anche SL) per la raccolta di servizi da nodi di pari livello;
- l. “raccordo interno di centrale”: servizio di capacità dedicata che consente la connessione tra apparati, anche di Telecom Italia, co-locati presso la stessa centrale;
- m. “RED”: Ripartitore Elettronico Digitale (o anche *Digital Cross-Connect - DXC*) apparato di instradamento per flussi ad alta capacità impiegato per commutare linee affittate;
- n. “ADM”: *Add Drop Multiplex* apparato in grado di aggregare e disaggregare flussi ad alta capacità secondo le gerarchie di trasporto e gli standard tecnici adottati della rete;
- o. “rete di accesso”: insieme delle infrastrutture di rete che consentono il raccordo tra il punto terminale di rete e la prima centrale di Telecom Italia;
- p. “rete di trasporto”: insieme delle infrastrutture di rete che consentono il trasporto e l’instradamento dell’informazione;
- q. “co-locazione”: il servizio che consente ad un operatore alternativo di disporre di spazi presso le centrali dell’operatore notificato equipaggiati per l’attestazione di collegamenti fisici e per l’installazione di telai idonei ad alloggiare apparati e cavi;
- r. “servizi aggiuntivi ai segmenti *terminating*”: servizi opzionali per la fornitura dei segmenti *terminating*, tra cui collegamenti multi-punto, rete privata virtuale e prestazioni di protezione;
- s. “servizi aggiuntivi ai flussi di interconnessione”: servizi opzionali per la fornitura di servizi di flussi di interconnessione tra cui i servizi di moltiplicazione e di protezione;

- t. “Tecnologia *Ethernet*”: tecnologia trasmissiva basata su interfacce GbEthernet;
 - u. “Impegni”: Impegni presentati da Telecom Italia S.p.A. ai sensi della legge 248/06 ed approvati dall'Autorità con delibera n. 718/08/CONS.
2. Per quanto applicabili, valgono le definizioni di cui all’art. 1 del Codice delle comunicazioni elettroniche.

Art. 2

Individuazione dei mercati rilevanti

1. Sono identificati i seguenti tre mercati rilevanti:
 - i. il mercato dei segmenti interurbani di linee affittate, ossia dei segmenti *trunk*, è costituito da circuiti di capacità dedicata tra nodi di Telecom Italia appartenenti a bacini trasmissivi differenti;
 - ii. il mercato dei segmenti terminali (*terminating*) di linee affittate per il rilegamento tra un punto di attestazione di un operatore alternativo presso un nodo di Telecom Italia ed una sede d’utente (Mercato A);
 - iii. il mercato dei segmenti terminali (*terminating*) di linee affittate per il rilegamento tra un punto di attestazione di un operatore alternativo presso un nodo di Telecom Italia ed una BTS di un operatore di rete mobile (Mercato B).
2. I mercati rilevanti, di cui al comma 1, hanno tutti dimensione geografica nazionale.

Art. 3

Suscettibilità del mercato dei segmenti *trunk* alla regolamentazione *ex ante*

1. Il mercato dei segmenti interurbani di linee affittate, ossia dei segmenti *trunk*, di cui all’art. 2, comma 1, lettera *i*), non è suscettibile di regolamentazione *ex ante*, non risultando soddisfatti i tre criteri di cui al punto 2 della Raccomandazione della Commissione europea 2007/879/CE.

Art. 4

Identificazione degli operatori aventi significativo potere di mercato

1. Nel Mercato A, di cui all'art. 2, comma 1, lettera *ii*), non sussistono condizioni di concorrenza effettiva e Telecom Italia è identificato quale operatore detentore di significativo potere di mercato.
2. Nel Mercato B, di cui all'art. 2, comma 1, lettera *iii*), sussistono condizioni di concorrenza effettiva e nessun operatore è identificato quale operatore detentore di significativo potere di mercato.

Capo II

REVOCA DEGLI OBBLIGHI

Art. 5

Revoca degli obblighi

1. Nel mercato dei segmenti interurbani di linee affittate, ossia dei segmenti *trunk*, di cui all'art. 2, comma 1, lettera *i*), sono revocati gli obblighi in capo a Telecom Italia di cui alla delibera n. 45/06/CONS, in quanto il mercato non è suscettibile di regolamentazione *ex ante*.
2. Nel Mercato B, di cui all'art. 2, comma 1, lettera *iii*), sono revocati gli obblighi in capo a Telecom Italia di cui alla delibera n. 45/06/CONS, in quanto sussistono condizioni di concorrenza effettiva.

Capo III

OBBLIGHI IN CAPO ALL'OPERATORE NOTIFICATO QUALE AVENTE SIGNIFICATIVO POTERE DI MERCATO

Art. 6

Obblighi in capo all'operatore notificato

1. Ai sensi del Codice, delle leggi n. 481 del 14 novembre 1995 e n. 249 del 31 luglio 1997, sono imposti a Telecom Italia, in qualità di operatore avente significativo potere di mercato nel mercato rilevante di cui all'art. 2, comma 1, lettera *ii*), gli obblighi di cui al presente Capo.

2. Le condizioni attuative degli obblighi imposti al presente Capo II sono descritte nel successivo Capo IV.

Art. 7

Obblighi in materia di accesso e di uso di determinate risorse di rete

1. Ai sensi dell'art. 49 del Codice, Telecom Italia è soggetta all'obbligo di accesso e di uso delle risorse necessarie alla fornitura dei servizi dei segmenti terminali di linee affittate per il rilegamento tra un punto di attestazione di un operatore alternativo presso un nodo di Telecom Italia ed una sede d'utente (Mercato A) e dei relativi servizi accessori ed aggiuntivi.
2. Ai sensi dell'art. 49 del Codice, Telecom Italia è soggetta all'obbligo di fornitura dei servizi accessori e complementari relativi ai flussi di interconnessione alle reti trasmissive locali e ragionali nonché ai raccordi interni di centrale e dei relativi servizi aggiuntivi.
3. I flussi di interconnessione alle reti di transito regionale e locale, nonché i raccordi interni di centrale sono impiegati per l'accesso a tutti i servizi all'ingrosso fruibili dai nodi di Telecom Italia per i quali la stessa ha obblighi di offerta.

Art. 8

Obblighi di trasparenza

1. Ai sensi dell'art. 46 del Codice, Telecom Italia è soggetta all'obbligo di trasparenza nell'offerta dei servizi di cui all'art. 2, comma 1, lettera *ii*).
2. Per ciascuno dei servizi di cui al comma precedente, Telecom Italia ha l'obbligo di pubblicare un'Offerta di Riferimento con validità annuale da sottoporre all'approvazione dell'Autorità, contenente condizioni tecnico-economiche dettagliate e disaggregate e modalità di fornitura e ripristino garantite da adeguate penali.
3. Telecom Italia pubblica, entro il 31 ottobre di ciascun anno, l'Offerta di Riferimento relativa all'anno successivo per i servizi di cui al comma 1, che l'Autorità provvede ad approvare con eventuali modifiche.
4. L'Offerta approvata ha validità a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento e gli effetti dell'approvazione, ove non diversamente previsto, decorrono da tale data anche retroattivamente rispetto alla data di approvazione dell'Offerta. Nelle more dell'approvazione dell'Offerta di Riferimento, Telecom Italia pratica le ultime condizioni di offerta approvate dall'Autorità.

5. Con riferimento alle condizioni tecniche di fornitura, per ciascuno dei servizi di cui al comma 1, Telecom Italia predispone idonei *Service Level Agreement* (SLA), differenziati in SLA base e SLA premium, contenenti il dettaglio dei processi e dei tempi di *provisioning* e *assurance* per ciascun elemento dei servizi e degli *standard* di qualità adottati, corredati da congrue penali in caso di ritardato e/o mancato adempimento agli obblighi contrattuali.

6. In caso di circostanze eccezionali non prevedibili alla data della presentazione dell'Offerta di Riferimento, Telecom Italia ha facoltà di introdurre modifiche delle condizioni tecniche e/o economiche di fornitura dei servizi di cui al comma 1 o dei relativi servizi accessori. In tal caso, Telecom Italia è tenuta a comunicare per iscritto all'Autorità la proposta di modifica dell'Offerta unitamente alle motivazioni tecniche ed economiche nonché alle giustificazioni comprovanti l'eccezionalità della circostanza e la non prevedibilità della stessa. La variazione dell'offerta è soggetta ad approvazione, con eventuali modifiche, da parte dell'Autorità. A valle dell'approvazione da parte dell'Autorità, nel caso in cui le modifiche riguardino le condizioni economiche dell'offerta, queste entrano in vigore non prima di 30 giorni dall'approvazione; nel caso in cui le modifiche riguardino la struttura delle condizioni economiche o le condizioni tecniche dell'offerta, queste ultime entrano in vigore non prima di 90 giorni dall'approvazione.

Art. 9

Obblighi di non discriminazione

1. Ai sensi dell'art. 47 del Codice, Telecom Italia è sottoposta all'obbligo di non discriminazione nella fornitura dei servizi di cui all'art. 2, comma 1, lettera *ii*.

2. Per la fornitura dei servizi di cui al comma precedente Telecom Italia applica condizioni di natura economica e tecnica equivalenti in circostanze equivalenti nei confronti di altri operatori che offrono servizi equivalenti e fornisce a questi ultimi servizi ed informazioni alle stesse condizioni garantite alle proprie funzioni commerciali, a società controllate, collegate e controllanti.

3. Con riferimento alle condizioni economiche dei servizi di cui al comma 1 Telecom Italia applica i medesimi prezzi sia agli operatori alternativi, sia alle proprie divisioni commerciali ed alle società controllate, collegate e controllanti.

4. Telecom Italia, nella fornitura dei servizi di cui al comma 1, garantisce agli operatori alternativi tempi di *provisioning* e *assurance* almeno equivalenti a quelli applicati alle proprie divisioni commerciali per la predisposizione dei servizi al dettaglio.

5. Telecom Italia fornisce all'Autorità, su base trimestrale, per ogni tipologia di circuito, di prestazione opzionale e di SLA in offerta, un report con il dettaglio dei tempi di *provisioning*, *assurance* e disponibilità annua effettivamente forniti alle proprie divisioni ed agli operatori alternativi nel 75 per cento, 95 per cento e 100 per cento dei casi.

6. Telecom Italia - ai sensi dell'art. 2, comma 12, lett. f) della legge n. 481 del 14 novembre 1995 e dell'art. 1, comma 8, della legge n. 249 del 31 luglio 1997 – adotta adeguate misure di separazione amministrativa tra le proprie divisioni commerciali e le divisioni che erogano i servizi di cui al comma 1, volte a garantire il rispetto dell'obbligo di non discriminazione.

Art. 10 **Obblighi di separazione contabile**

1. Ai sensi dell'art. 48 del Codice, Telecom Italia è sottoposta all'obbligo di separazione contabile per i servizi di segmenti terminali di linee affittate per il rilegamento di sedi d'utente e per le relative prestazioni accessorie.

2. Telecom Italia, per i servizi indicati al comma 1, deve predisporre scritture contabili separate (Conto Economico e Stato Patrimoniale), che rendano trasparenti i prezzi dei servizi all'ingrosso venduti ad altri operatori ed i prezzi dei trasferimenti interni (*transfer charge*).

3. I Conti Economici e gli Stati Patrimoniali dei servizi indicati al comma 1, e relativi servizi accessori, venduti ad altri operatori, evidenziano separatamente:

- a. i ricavi generati dalla vendita dei servizi ad altri operatori;
- b. i costi operativi sostenuti per la produzione dei servizi venduti ad altri operatori;
- c. il capitale impiegato per la produzione dei servizi.

Telecom Italia predispone un Conto Economico ed uno Stato Patrimoniale di sintesi dei servizi di segmenti terminali di linee affittate per il rilegamento di sedi d'utente e relativi servizi accessori venduti ad altri operatori.

4. I Conti Economici e gli Stati Patrimoniali dei servizi indicati al comma 1, e relativi servizi accessori, forniti internamente, evidenziano separatamente:

- a. i ricavi generati dalla fornitura interna dei servizi di segmenti terminali di linee affittate per il rilegamento di sedi d'utente (*transfer charge* da Telecom Italia *retail*);
- b. i costi operativi sostenuti per la produzione dei servizi forniti internamente;

c. *transfer charge* da mercato 4;

d. il capitale impiegato per la produzione dei servizi.

Telecom Italia predispose un Conto Economico ed uno Stato Patrimoniale di sintesi dei servizi di segmenti terminali di linee affittate per il rilegamento di sedi d'utente e relativi servizi accessori forniti internamente, in cui evidenzia separatamente i ricavi generati ed i costi sostenuti per la fornitura di servizi intermedi che vengono utilizzati.

5. Telecom Italia, per tutti i servizi di segmenti terminali di linee affittate per il rilegamento di sedi d'utente, deve dare evidenza dei calcoli utilizzati per ottenere il costo unitario, i prezzi unitari e le quantità scambiate.

6. Le informazioni contabili relative ai servizi forniti internamente devono presentare lo stesso livello di dettaglio di quelle relative ai servizi equivalenti venduti all'esterno, riportate in offerta di riferimento. I prezzi dei *transfer charge* relativi ai servizi forniti internamente sono quelli dei servizi equivalenti risultanti dall'offerta di riferimento.

7. Telecom Italia predispose un prospetto di confronto tra ciascun servizio presente nell'offerta di riferimento e l'equivalente servizio fornito internamente, illustrando eventuali differenze derivanti dalla necessità di utilizzare funzionalità di rete e attività differenti per la vendita esterna e per la fornitura interna.

Art. 11

Obblighi di controllo dei prezzi

1. Ai sensi dell'art. 50 del Codice, Telecom Italia è sottoposta all'obbligo di controllo dei prezzi per i servizi di segmenti terminali di linee affittate per il rilegamento di sedi d'utente, e per le relative prestazioni accessorie.

2. Per i servizi di cui al comma precedente Telecom Italia è sottoposta ad un meccanismo di programmazione triennale dei prezzi (*Network Cap*) per gli anni 2010, 2011 e 2012, che consiste nella fissazione di un vincolo complessivo alla modifica del valore economico dei relativi panieri, così come definiti nelle condizioni attuative. Per i servizi accessori i prezzi sono orientati ai costi risultanti dalla Contabilità Regulatoria.

3. Ogni anno, Telecom Italia, contestualmente alla pubblicazione dell'Offerta di Riferimento, comunica all'Autorità le quantità vendute di ciascun paniere di servizi, distinte per semestri e riferite al periodo di dodici mesi che termina il 30 giugno di ciascun anno (periodo di riferimento).

4. Telecom Italia autocertifica i dati comunicati, nelle modalità previste dal dPR 445/2000, e ne risponde ai sensi dell'art. 98, comma 10 del Codice.

5. La verifica da parte dell'Autorità del rispetto dell'obbligo di controllo dei prezzi avviene con l'approvazione dell'Offerta di Riferimento.
6. Ai fini dell'approvazione dell'offerta di ciascun anno, la variazione del valore economico di ciascun paniere si calcola come differenza tra il valore del paniere ottenuto dal prodotto delle quantità di riferimento per i prezzi vigenti ed il valore del medesimo paniere ottenuto dal prodotto delle quantità di riferimento per i prezzi proposti nell'Offerta di Riferimento.
7. Le quantità di riferimento sono pari alle consistenze medie dei servizi e delle prestazioni (in unità vendute) inclusi nei panieri nell'arco dei dodici mesi che costituiscono il periodo di riferimento.
8. Per ciascun paniere il vincolo è definito nella misura di IPC-X, dove:
 - IPC è la variazione percentuale su base annua dell'indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati (senza tabacchi), rilevato dall'Istat; il valore di riferimento dell'IPC da utilizzare ai fini dell'applicazione del *Network Cap* è calcolato come variazione percentuale della media sui 12 mesi del periodo di riferimento;
 - X rappresenta il tasso di recupero di efficienza realizzato da Telecom Italia, nel periodo di durata del *Network Cap*, nella produzione dei servizi inclusi nei panieri.
9. I prezzi dei servizi a volume nullo inclusi nei panieri sono definiti applicando al valore dell'anno precedente una riduzione almeno pari alla variazione complessiva del paniere di appartenenza.

Art. 12

Obblighi di contabilità dei costi

1. Ai sensi dell'art. 50 del Codice, Telecom Italia è sottoposta all'obbligo di contabilità dei costi per i servizi di segmenti terminali di linee affittate per il rilegamento di sedi d'utente venduti esternamente e forniti internamente, e per le relative prestazioni accessorie.
2. Il perimetro impiantistico dei servizi di segmenti terminali di linee affittate per il rilegamento di sedi d'utente è costituito dagli elementi di rete destinati a collegare un punto terminale di rete con un punto di attestazione presso un nodo di Telecom Italia, situato all'interno di uno dei bacini trasmissivi regionali.

3. La contabilità dei costi è predisposta utilizzando i costi storici (HCA – *Historical Cost Accounting*) e con la metodologia dei costi pienamente distribuiti (FDC – *Fully Distributed Costs*), salvo successivi adeguamenti.
4. Telecom Italia predispone Conti Economici, Stati Patrimoniali e prospetti di dettaglio distinti per ciascuno dei servizi di segmenti terminali di linee affittate per il rilegamento di sedi d'utente, e relativi servizi accessori, venduti esternamente e per ciascuno dei servizi di segmenti terminali di linee affittate per il rilegamento di sedi d'utente, e relativi servizi accessori, forniti internamente.
5. Gli elementi di dettaglio dei costi, dei ricavi e del capitale impiegato da riportare nei Conti Economici e negli Stati Patrimoniali sono elencati nelle condizioni attuative.

Art. 13

Presentazione e verifica della Contabilità Regolatoria

1. Telecom Italia invia annualmente all'Autorità le scritture contabili (Contabilità Regolatoria), di cui all'art. 10, comma 2, ed art 12, comma 4, corredate dagli elementi e dai prospetti di dettaglio specificati nelle condizioni attuative, entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio civilistico. L'invio avviene in formato cartaceo e in formato elettronico.
2. La conformità della Contabilità Regolatoria a quanto previsto dalla presente delibera è verificata da un organismo competente ed indipendente (Revisore), incaricato dall'Autorità.
3. La Contabilità Regolatoria redatta secondo quanto indicato dal presente provvedimento è adottata a partire dall'esercizio contabile 2010.
4. La Contabilità Regolatoria riporta in un apposito prospetto i conti di riconciliazione con il bilancio civilistico.

Capo IV

CONDIZIONI ATTUATIVE DEGLI OBBLIGHI IN CAPO ALL'OPERATORE NOTIFICATO QUALE AVENTE SIGNIFICATIVO POTERE DI MERCATO

Art. 14

Condizioni attuative degli obblighi in materia di accesso e di uso di determinate risorse di rete

1. Telecom Italia, in offerta di Riferimento, fornisce i segmenti *terminating* per il rilegamento di sedi d'utente presso un qualsiasi nodo di primo e secondo livello interno al bacino trasmissivo regionale di pertinenza, ovvero presso le centrali di livello locale idonee alla consegna dei circuiti.
2. Telecom Italia, in Offerta di Riferimento, riporta per il servizio di segmenti *terminating* tutte le velocità trasmissive ed interfacce al punto terminale di rete impiegate nelle proprie offerte di circuiti diretti analogici e numerici al dettaglio, inclusi quelli in tecnologia Ethernet.
3. Telecom Italia, in Offerta di Riferimento, riporta il servizio di flusso di interconnessione alla rete di transito regionale. Tale servizio consente agli operatori l'accesso ai nodi appartenenti ai livelli uno e due della rete di circuiti diretti di Telecom Italia. La parte chilometrica dei flussi di interconnessione alla rete di transito regionale corrisponde alla capacità trasmissiva tra nodi appartenenti alla rete di transito regionale. Le distanze relative alla parte chilometrica si calcolano in linea d'aria tra le centrali di transito regionali interessate.
4. Telecom Italia, in Offerta di Riferimento, riporta il servizio di flusso di interconnessione alla rete locale. Tale servizio consente agli operatori di interconnettersi ai nodi di rete locali presso cui sono accessibili i servizi all'ingrosso offerti da Telecom Italia. La parte chilometrica dei flussi di interconnessione alla rete di transito locale corrisponde alla capacità trasmissiva tra nodi appartenenti alla rete di transito locale. Le distanze relative alla parte chilometrica si calcolano in linea d'aria tra le centrali di transito locali interessate.
5. Telecom Italia, in Offerta di Riferimento, assicura che i servizi di flussi di interconnessione alle reti di transito regionale e locale possano essere richiesti congiuntamente; in tal caso le distanze chilometriche sono quelle relative alle singole tratte con le loro lunghezze.
6. Telecom Italia, in Offerta di Riferimento, assicura che i servizi di flussi di interconnessione alle reti di transito regionale e locale si usino nel caso in cui il punto di

presenza dell'operatore appartiene al medesimo bacino trasmissivo del punto di consegna dei servizi raccolti. Il punto di presenza può essere co-locato presso un nodo di rete di transito regionale o locale; in tal caso i servizi all'ingrosso sono raccolti con i raccordi interni di centrale.

7. Telecom Italia, in Offerta di Riferimento, assicura che la fatturazione dei servizi di flussi di interconnessione inizi dal momento del loro effettivo utilizzo, cioè dall'attivazione dei servizi voce, dati o linee affittate trasportati.

8. Telecom Italia, in Offerta di Riferimento, assicura che i raccordi interni di centrale siano impiegati per rilegare apparati di operatori diversi ubicati nel medesimo sito ed, in particolare, nella fornitura di ogni servizio per cui Telecom Italia ha l'obbligo d'offerta, al fine di rilegare gli apparati di Telecom Italia con quelli dell'operatore richiedente ubicati presso la centrale di consegna del servizio.

9. Telecom Italia, in Offerta di Riferimento, assicura che l'impiego di flussi di interconnessione e di raccordi interni di centrale sia consentito anche nel caso in cui gli apparati dell'operatore richiedente siano presso spazi di co-locazione di operatori terzi.

Art. 15

Condizioni attuative degli obblighi di trasparenza

1. L'Offerta di Riferimento per i servizi di segmenti terminali di linee affittate per il rilegamento di sedi d'utente contiene le condizioni tecniche ed economiche per la fornitura di:

- a. circuiti *terminating* in tecnologia analogica (circuiti *terminating* Analogici);
- b. circuiti *terminating* in tecnologia digitale (circuiti *terminating* Digitali) per le capacità trasmissive pari a: 1,2 kbit/s, 2,4 kbit/s, 4,8 kbit/s, 9,6 kbit/s, 19,2 kbit/s, 64 kbit/s, 128 kbit/s, 256 kbit/s, 384 kbit/s, 512 kbit/s, 768 kbit/s, 2 Mbit/s, 34 Mbit/s, 155 Mbit/s, 622 Mbit/s e 2,5 Gbit/s;
- c. circuiti in tecnologia Ethernet;
- d. altri servizi accessori.

2. L'Offerta di Riferimento riporta in allegato un manuale di procedura contenente gli aspetti tecnici, procedurali, amministrativi e gestionali relativi a:

- a. i confini territoriali dei bacini trasmissivi regionali relativi a ciascuna coppia di nodi RED interconnessi a livello nazionale;
- b. l'elenco completo e la relativa ubicazione dei nodi ai quali è tecnicamente possibile l'attestazione in raccolta dei servizi di circuiti *terminating*, con le

- indicazioni di livello gerarchico e topologico necessarie all'uso dei servizi di flussi di interconnessione;
- c. la descrizione delle modalità di gestione degli ordini di fornitura, ampliamento e dismissione, delle richieste di intervento in caso di disservizio e di calcolo delle penali;
 - d. le condizioni di SLA e penali per i servizi di flussi di interconnessione, raccordi interni di centrale, circuiti *terminating*, secondo quanto indicato nell'Allegato 1 alla presente delibera.
 - e. le condizioni di SLA *premium* corredate da penali per la fornitura e il ripristino dei servizi di flussi di interconnessione, raccordi interni di centrale, segmenti *terminating*, che consentano, sulla base della singola richiesta, la consegna o la riparazione di tali servizi in tempi migliorativi rispetto allo SLA base;
 - f. le condizioni di SLA *premium* corredate da penali per i servizi di flussi di interconnessione, raccordi interni di centrale, circuiti *terminating*, tali da garantire tempi di disponibilità annua migliorativi rispetto allo SLA base ed in linea con le disponibilità richieste alle diverse tipologie di applicazioni;
 - g. le modalità di offerta per la gestione centralizzata (*provisioning*, *assurance* e penali) nel caso di clienti multi-sede e multi-tecnologia, con particolare riferimento al caso di fornitura dei segmenti *terminating*.
 - h. la fornitura, con riferimento a tutti i Raccordi Interni di Centrale, del codice identificativo del circuito (TD).

Art. 16

Condizioni attuative degli obblighi di non discriminazione

1. Per la fornitura di servizi di segmenti terminali di linee affittate per il rilegamento di sedi d'utente, Telecom Italia garantisce che:
 - a. la fornitura dei servizi alle proprie divisioni interne avvenga attraverso la stipula di accordi interni che esplicitino le condizioni generali di fornitura tecniche ed economiche. Tali accordi hanno validità annuale e contengono almeno le clausole relative agli SLA di *provisioning*, *assurance* e disponibilità garantiti per ciascuno dei servizi forniti internamente. Tali SLA devono riportare, se applicabili, le clausole degli SLA relativi ai corrispondenti servizi presentati nell'ambito dell'Offerta di Riferimento. I prezzi di cessione interna riportati dai contratti interni sono quelli presentati nell'ambito della contabilità regolatoria dell'anno di esercizio precedente a quello di vigenza dei contratti stessi, ed in mancanza nell'ultima contabilità regolatoria consegnata all'Autorità. Tali

accordi devono essere comunicati all'Autorità entro il 31 ottobre di ciascun anno unitamente a qualsiasi altra informazione necessaria a verificare il rispetto della parità di trattamento;

- b. la fornitura di servizi avvenga assicurando il medesimo livello di servizio e assistenza sul territorio agli operatori alternativi e alle proprie divisioni interne;
- c. la contrattualizzazione con gli operatori alternativi e la vendita di circuiti dedicati per il rilegamento delle sedi d'utente sia condotta da personale di unità organizzative distinte da quelle interne che offrono i servizi finali;
- d. la gestione di dati e informazioni relative ai servizi di accesso acquistati dagli operatori interconnessi sia separata da quella relativa ai dati accessibili dalle divisioni di vendita dei servizi finali;
- e. i sistemi informativi e gestionali relativi ai dati degli operatori alternativi siano gestiti da personale differente da quello preposto alle attività commerciali verso i clienti finali e che tali sistemi e le relative informazioni non siano accessibili al personale delle unità organizzative commerciali che forniscono servizi ai clienti finali.

2. Telecom Italia garantisce che il personale di Open Access – o di qualsiasi altra funzione cui siano attribuite le competenze relative alla fornitura dei servizi all'ingrosso di linee affittate per il rilegamento delle sedi d'utente – non svolga alcuna attività commerciale di vendita presso i clienti finali.

3. Al fine di consentire la verifica della non discriminazione Telecom Italia presenta all'Autorità su base semestrale una adeguata reportistica recante i tempi di fornitura, ripristino, disattivazione e disponibilità dei servizi di segmenti terminali di linee affittate all'ingrosso per il rilegamento delle sedi d'utente, relative prestazioni associate e servizi accessori, forniti sia ad operatori alternativi sia alle proprie divisioni interne.

4. La reportistica di cui ai commi precedenti include una tabella comparativa dei valori degli indicatori di qualità di cui al punto precedente predisposta secondo il modello dell'allegato C della delibera n. 152/02/CONS. Inoltre, con riferimento ai tempi indicati nelle offerte di servizi intermedi agli operatori alternativi e garantiti alle divisioni interne, la reportistica dà evidenza del 95° percentile dei tempi effettivamente impiegati e delle relative modalità di calcolo, evidenziando tali misure in modo disaggregato per le diverse tipologie di SLA (base o premium) e di servizio finale. In particolare, la reportistica contiene l'indicazione del:

- a. volume di ordinativi ricevuti;
- b. volume di ordinativi rifiutati con le relative motivazioni;

- c. tempo medio tra ricezione dell'ordinativo e accettazione da parte di Telecom Italia;
- d. tempo medio tra accettazione dell'ordinativo e attivazione del servizio;
- e. percentuale di circuiti che hanno subito danni in un specifico periodo;
- f. tempo medio tra apertura di *ticket* per guasto e chiusura guasto.

5. In aggiunta alla reportistica di cui ai commi precedenti, Telecom Italia predispone un sistema di monitoraggio delle prestazioni della propria funzione cui siano attribuite le competenze nella fornitura del servizio oggetto del presente provvedimento e fornisce le garanzie di trasparenza di tale sistema di monitoraggio.

6. Telecom Italia, entro il 30 giugno di ogni anno, presenta sotto la propria responsabilità una relazione annuale, certificata da un soggetto terzo, che comprovi la separazione tra sistemi informativi di Open Access – o di qualsiasi altra funzione cui siano attribuite le competenze relative alla fornitura dei servizi di accesso all'ingrosso, tra cui il servizio di cui al presente provvedimento – e quelli delle funzioni commerciali che forniscono servizi agli utenti finali. Tale relazione indica inoltre quali misure siano adottate per impedire l'utilizzo dei dati riservati relativi alla clientela degli operatori da parte delle divisioni commerciali dell'operatore notificato che forniscono servizi agli utenti finali.

Art. 17

Condizioni attuative degli obblighi di separazione contabile

1. I Conti Economici e gli Stati Patrimoniali di ciascuno dei servizi di segmenti terminali di linee affittate all'ingrosso per il rilegamento di sedi d'utente e relativi servizi accessori, venduti ad altri operatori, evidenziano separatamente:

- a. I Ricavi generati dalla vendita dei servizi ad altri operatori suddivisi in:
 - ricavi da canoni;
 - ricavi da contributi.
- b. I Costi operativi sostenuti per la produzione dei servizi suddivisi in:
 - ammortamenti;
 - personale;
 - costi esterni ed altri;
- c. Il Costo del capitale
- d. Il Capitale totale impiegato per la produzione dei servizi suddiviso in:
 - attività correnti;
 - attività non correnti (immobilizzazioni immateriali, immobilizzazioni materiali ed altre attività non correnti);
 - passività correnti;

- passività non correnti;

2. I Conti Economici e gli Stati Patrimoniali di ciascuno dei servizi di segmenti terminali di linee affittate all'ingrosso per il rilegamento di sedi d'utente, e relativi servizi accessori, forniti internamente, evidenziano separatamente:

- a. I Ricavi generati dalla fornitura interna dei servizi suddivisi in:
 - i. *transfer charge* da Telecom Italia *retail* (per canoni e per contributi);
- b. I Costi operativi sostenuti per la produzione dei servizi;
 - ammortamenti;
 - personale;
 - costi esterni ed altri;
 - *transfer charge* per acquisto di altri servizi all'ingrosso (a mercato 4);
- c. Il Costo del capitale;
- d. Il Capitale totale Impiegato per la produzione dei servizi suddiviso in:
 - attività correnti;
 - attività non correnti (immobilizzazioni immateriali, immobilizzazioni materiali ed altre attività non correnti);
 - passività correnti;
 - passività non correnti.

3. Telecom Italia predispone, e sottopone all'approvazione dell'Autorità, in appositi contratti di servizio, i *transfer charge* corrispondenti ai servizi di accesso all'ingrosso, tra cui il servizio di cui al presente provvedimento, forniti dalla funzione Open Access – o da qualsiasi altra funzione di Telecom Italia cui siano attribuite le competenze nella fornitura dei servizi di accesso all'ingrosso – alle funzioni commerciali di Telecom Italia.

4. Telecom Italia, predispone e sottopone all'approvazione dell'Autorità la contabilità regolatoria separata relativa ad Open Access – o a qualsiasi altra funzione di Telecom Italia cui siano attribuite le competenze relative alla fornitura dei servizi di accesso all'ingrosso, tra cui il servizio di cui al presente provvedimento.

Art. 18

Condizioni attuative degli obblighi di controllo dei prezzi

1. Il meccanismo di programmazione triennale dei prezzi (*IPC-X Network Cap*) di cui all'Art. 11, si applica ai canoni ed ai contributi relativi ai servizi di segmenti terminali di linee affittate all'ingrosso per il rilegamento di sedi d'utente.

2. Per i servizi di cui al comma 1 del presente articolo, sono definiti i seguenti panieri:

Paniere A dei segmenti terminali su tecnologia PDH e SDH con capacità trasmissive fino a 155Mbps incluse:

- i. canone di accesso distinto per ciascuna capacità, indifferenziato in relazione alla distanza;
- ii. canone chilometrico della tratta di trasporto, distinto per ciascuna capacità trasmissiva.

Paniere B dei segmenti terminali su tecnologia PDH e SDH con capacità trasmissive da 155Mbps escluse fino a 2,5Gbps incluse:

- iii. canone di accesso distinto per ciascuna capacità, indifferenziato in relazione alla distanza;
- iv. canone chilometrico della tratta di trasporto, distinto per ciascuna capacità trasmissiva.

Paniere C dei segmenti terminali offerti su tecnologia Ethernet.

3. I valori dei vincoli di *cap* da applicarsi ai Panieri A, B e C per gli anni 2010, 2011 e 2012 sono stabiliti sulla base delle evidenze relative alle dinamiche di costo fornite dalla contabilità regolatoria degli anni 2005, 2006 e 2007.

4. Telecom Italia pratica al valore dei panieri di cui al precedente comma 2 le variazioni percentuali annuali di tipo IPC – X per le offerte di riferimento 2010-2012 sulla base delle seguenti modalità:

- Paniere A: IPC – 9,6%;
- Paniere B: IPC – 0%;
- Paniere C: IPC – 0%.

5. Telecom Italia articola i prezzi dei collegamenti al variare delle velocità trasmissive e per distanza chilometrica.

Art. 19

Condizioni attuative degli obblighi di contabilità dei costi

1. I costi unitari di ciascun servizio di segmenti terminali di linee affittate all'ingrosso per il rilegamento di sedi d'utente sono ottenuti a partire dai costi costo delle singole componenti/attività di cui lo stesso si compone.

2. Per ciascun componente/attività, Telecom Italia riporta il dettaglio dei costi totali (HCA), specificando: *i*) la quota di ammortamento, e l'eventuale *adjustment CCA*; *ii*) il capitale impiegato netto; *iii*) il costo del capitale.

3. Le singole componenti/attività contengono almeno i dettagli relativi ad apparati in sede cliente ed in centrale, raccordi in sede utente, apparati di multiplazione, *assurance* e manutenzione, apparati trasmissivi e portanti relativi alla rete locale e regionale, componenti della rete di accesso in rame e fibra ottica, apparati RED 1-0, apparati e portanti SDH, apparati e portanti della rete Ethernet.

4. Ai fini del calcolo del costo unitario, Telecom Italia riporta, per ogni, servizio, le quantità vendute ed i fattori di utilizzo delle singole componenti/attività

Capo V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20

Disposizioni finali

1. Entro il mese di marzo 2010 l'Autorità provvede a calcolare il valore del WACC per la determinazione dei prezzi dei servizi di segmenti terminali di linee affittate per il rilegamento di sedi d'utente per il triennio 2010-2012, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 73, comma 1, della delibera n. 525/09/CONS.

2. In caso di inosservanza degli obblighi di cui alla presente delibera, e di inottemperanza ai relativi ordini o diffide, l'Autorità applica le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 98, comma 11, del Codice delle comunicazioni elettroniche in merito alle violazioni di disposizioni relative ad imprese aventi significativo potere di mercato.

3. In relazione alla eventuale inottemperanza alle misure oggetto degli Impegni di Telecom Italia approvati con delibera n. 718/08/CONS e richiamate nel presente provvedimento si prevede quanto segue:

- a) il mancato rispetto di tali misure è sanzionato nelle forme e secondo le procedure di cui alla delibera n. 718/08/CONS;
- b) l'Autorità, nel caso accerti il mancato rispetto di tali misure, intima a Telecom Italia, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del Codice delle comunicazioni elettroniche, di porre fine entro un mese all'infrazione e – fermo restando quanto previsto al punto a) – nel caso l'impresa non abbia posto fine all'infrazione entro tale termine, adotta misure adeguate e proporzionate ai sensi dell'art. 32, comma 3, del Codice delle comunicazioni elettroniche.

La presente delibera è trasmessa alla Commissione Europea ed alle Autorità di regolamentazione degli Stati membri dell'Unione europea.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Allegato 1 alla Delibera n. 598/09/CONS

Service Level Agreement

1. Telecom Italia, al fine di garantire che l'offerta all'ingrosso di segmenti di terminali di linee affittate all'ingrosso per il rilegamento di sedi d'utente non sia discriminatoria in relazione alla cessione interna dello stesso servizio, fornisce agli operatori concorrenti servizi e informazioni adottando le medesime condizioni tecniche, economiche e gestionali fornite internamente.
2. Telecom Italia articola gli SLA per i segmenti di terminazione in:
 - un'offerta base per i segmenti di terminazione che garantisce condizioni di *provisioning*, *assurance* e disponibilità annua che permettano la replicabilità del servizio al dettaglio di linee affittate di Telecom Italia;
 - un'offerta *premium* per i segmenti di terminazione che garantisce condizioni di *assurance* e disponibilità annua migliorativi e tali da soddisfare requisiti di affidabilità necessari al rilegamento di nodi terminali di altri operatori;
 - un'offerta *premium* per i segmenti di terminazione che garantisca su base richiesta tempi di *provisioning* migliorativi.
3. Telecom Italia garantisce per i tempi di *provisioning* che le offerte di SLA base prevedano tempi minimi per la consegna per i servizi di segmenti terminali inferiori ai tempi di consegna previsti per le medesime velocità sul mercato al dettaglio.
4. Telecom Italia prevede per i segmenti terminali tempi massimi di *provisioning* garantiti con penali nel 100% nonché tempi massimi di *provisioning* garantiti con penali nel 95% dei casi. I tempi di *provisioning* garantiti dovranno risultare in linea con la migliore prassi europea e considerare un margine di almeno 4 giorni necessario agli operatori per replicare le offerte al dettaglio di Telecom Italia a partire dalle offerte all'ingrosso di segmenti terminali.
5. Telecom Italia applicherà per l'offerta di *provisioning* base di segmenti terminali, i tempi massimi garantiti nel 95% dei casi riportati nella seguente tabella:

fino a 64Kbps	14 giorni di calendario
2Mbps non strutturati	26 giorni di calendario
2Mbps strutturati	29 giorni di calendario
34Mbps non strutturati	48 giorni di calendario

6. Telecom Italia definisce i tempi massimi di *provisioning* per le restanti capacità in modo coerente a quelli previsti al punto precedente sulla base delle componenti di rete e delle funzioni aziendali coinvolte. Tali tempi sono garantiti per il 95% dei circuiti di ciascuna capacità acquistati dall'operatore nell'anno.